SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 240

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losartan Ratiopharm» *(10A13060)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gliclazide Krka» *(10A13061)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2010 - Situazione del bilancio dello Stato. *(10A12141)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. **179**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010;

Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva, espresso nell'adunanza del 29 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita la sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con sede in Aosta.

2. La sezione di controllo regionale esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti.

3. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attività deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell' Unione europea.

4. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 2, tenendo conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

5. La sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

La sezione può fare autonoma applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. Le funzioni attribuite al Ministro competente si intendono conferite ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee.

6. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti e attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

7. Alla sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il presente decreto o da esso non espressamente derogate o modificate.

Art. 2.

1. La sezione di cui all'articolo 1 è composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da cinque magistrati, due dei quali con la qualifica di consigliere della Corte medesima.

2. Gli altri tre magistrati di cui al comma 1 sono nominati, sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio dei Ministri, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale ed uno del Consiglio permanente degli enti locali.

Le designazioni avvengono tra le seguenti categorie di soggetti:

a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria, contabile ed amministrativa;

b) professori ordinari di università, anche a riposo, in materie di diritto pubblico;

c) dirigenti apicali dello Stato o del Comparto unico regionale, anche a riposo;

d) avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno di dieci anni e che abbiano svolto significativa attività nel settore di diritto pubblico.

3. Per i magistrati di cui al comma 2 operano le incompatibilità di legge; gli stessi non possono esercitare attività professionale o imprenditoriali per il periodo di appartenenza alla Corte dei conti. Tali magistrati assumono la qualifica di consigliere della Corte dei conti e durano in carica sette anni con mandato non rinnovabile; in ogni caso non rimangono in servizio oltre il limite massimo di età previsto dalla legge per i magistrati della Corte dei conti.

4. Il Presidente della sezione designa il consigliere che potrà sostituirlo.

5. Alla sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 7, comma 8-*bis*, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 3.

1. Il Presidente della sezione ripartisce le diverse funzioni della sezione tra collegi individuati per materie.

2. I collegi sono composti da quattro magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il Presidente della sezione. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.

3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni, delle relazioni e dell'assunzione delle altre deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il collegio delibera con la presenza di quattro magistrati di cui due scelti tra quelli nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del collegio.

2. La sezione plenaria ha competenza riservata per l'approvazione del programma annuale di controllo, per controllo sull'evoluzione per la spesa del personale, per la risoluzione delle questioni di massima ad esse sottoposte dai collegi. Alla sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 5.

1. Presso la sezione è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

Art. 6.

1. Fino alle nomine di cui all'articolo 2 la sezione è integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Art. 7.

1. Gli oneri finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, e quelli necessari all'istituzione e funzionamento del servizio di cui all'articolo 5 sono a carico del bilancio regionale. A tale fine l'amministrazione regionale di intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane beni immobili e mobili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 19484, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis* — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

— Il regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273 (Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1939, n. 47.

— La legge 2 giugno 1939, n. 739 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei R.D.L. emanati fino al 10 marzo 1939 e convalida dei R.D. emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1939, n. 131.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6, dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i

programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate».

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 11, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2009, n. 53:

«2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 8-*bis*, dell'art. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132:

«8-*bis*. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente delle Repubblica, con le modalità previste dal seconda comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».

Nota all'art. 3:

— Il comma 6, dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è citato nelle premesse all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) è pubblicato nella *gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150.

— La legge 3 agosto 2009, n. 102, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2009, n. 179, S.O.

— Il testo del comma 31, dell'art. 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 101, è il seguente:

«31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite».

10G0202

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 agosto 2010.

Determinazione del contributo, per l'anno 2011, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 2009, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2010, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2011 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita in euro 260,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13030

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 settembre 2010.

Modifica del decreto 1° luglio 2009 relativo al riconoscimento al sig. Billi Filippo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza proposta dal sig. Billi Filippo, nato il 30 settembre 1977 ad Arezzo (Italia), cittadino italiano, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 1° luglio 2009, ai fini di ottenere una riduzione alla sola prova orale vertente sulla materie di deontologia e ordinamento professionale;

Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, l'istanza presentata dall'interessato diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Lleida (Spagna), presso cui è iscritto dal novembre 2007 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale orale vertente su: discussione di un caso pratico su una delle materie a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); elementi su una delle materie a scelta del candidato tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); elementi di deontologia professionale;

Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessato ha prodotto documentazione attestante il superamento in Italia della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, rispetto al precedente decreto dirigenziale oggetto di richiesta di modifica, che la prova orale possa essere limitata alle sole materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 20 luglio 2010;

Decreta:

L'istanza di riesame presentata dal sig. Billi Filippo, nato il 30 settembre 1977 ad Arezzo (Italia), cittadino italiano, è accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 1° luglio 2009 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare.

Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui al decreto dirigenziale del 1° luglio 2009 quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati," è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12375

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 15 febbraio 2008, 9 febbraio 2009, 17 marzo 2010 e 17 giugno 2010 di iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. in Crotone denominato «Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A.», in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art .38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 15 febbraio 2008, 9 febbraio 2009, 17 marzo 2010 e 17 giugno 2010 d'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, piazza Castello n. 20, codice fiscale n. 91008680794 e Partita I.V.A. n. 02066860798, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone»;

Vista le istanze del 17 giugno 2010 prot. m. dg DAG 2 luglio 2010, n. 91927.E, 19 luglio 2010 prot. m dg DAG 9 agosto 2010 n. 107002.E, 22 luglio 2010 prot. m dg DAG 11 agosto 2010 n. 108145.E e 27 agosto 2010 prot. m dg DAG 20 settembre 2010 n. 118996.E con le quali il sig. Roberto Fortunato Salerno, nato a Crotone il 7 giugno1960, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, ha chiesto l'inserimento di undici ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

In via non esclusiva:

dott. Bitonti Caterina, nata a Cotronei (Crotone) il 3 maggio 1966,

avv. Ciliberto Rosa, nata a Crotone il 17 luglio 1972;

avv. Curcio Daniela, nata a Casabona (Crotone) il 19 luglio 1976;

dott. Gagliardi Alessandra, nata a Crotone il 6 dicembre 1978;

avv. Iannopoli Marcella, nata a Crotone il 18 settembre 1965;

avv. Lavigna Raffaela, nata a Crotone il 25 settembre 1981;

avv. Lopetrone Maria Grazia, nata a L'Aquila il 19 luglio 1963;

avv. Lucania Santina, nata a Crucoli Torretta (Crotone) il 16 gennaio 1974;

dott. Pirillo Alessio, nato a Crotone il 27 agosto 1975;

dott. Sangiovanni Maria Rita, nata a Milano il 9 ottobre 1968;

dott. Sparta Maria Antonia, nata a Siderno il 5 gennaio 1965;

Dispone:

La modifica dei PP.DG. 15 febbraio 2008, 9 febbraio 2009, 17 marzo 2010 e 17 giugno 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 del «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, piazza Castello n. 20, codice fiscale n. 91008680794 e partita I.V.A. n. 02066860798, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di undici ulteriori unità: (in via non esclusiva) - dott. Bitonti Caterina, nata a Cotronei (Crotone) il 3 maggio 1966, avv. Ciliberto Rosa, nata a Crotone il 17 luglio 1972; avv. Curcio Daniela, nata a Casabona (Crotone) il 19 luglio 1976, dott. Gagliardi Alessandra, nata a Crotone il 6 dicembre 1978, avv. Iannopoli Marcella, nata a Crotone il 18 settembre 1965; avv. Lavigna Raffaela, nata a Crotone il 25 settembre 1981, avv. Lopetrone Maria Grazia, nata a L'Aquila il 19 luglio 1963, avv. Lucania Santina, nata a Crucoli (Crotone) Torretta il 16 gennaio 1974, dott. Pirillo Alessio, nato a Crotone il 27 agosto 1975; dott. Sangiovanni Maria Rita, nata a Milano il 9 ottobre 1968 e dott. Sparta Maria Antonia, nata a Siderno il 5 gennaio 1965.

Resta ferma l'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
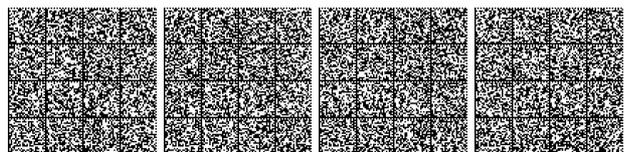
L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13003

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della Fondazione Forense dell'Ordine degli avvocati di Pescara, «Forum Aterni», in Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 23 giugno 2010 prot. m dg DAG 28 giugno 2010, n. 90592.E, con la quale l'avv. Sabatini Franco, nato a Serramonacesca (PIE) il 5 giugno 1947, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione Forense dell'Ordine degli avvocati di Pescara «Forum Aterni», con sede legale in Pescara, Palazzo di Giustizia presso Ordine degli avvocati di Pescara, C.F. 91064980682 e P. IVA 01695930683, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della Fondazione «Forum Aterni», tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Pescara, Via A. Lo Feudo presso Palazzo di giustizia;

che i formatori nelle persone di:

avv. De Benedictis Lucio Stenio, nato a Teramo il 13 settembre 1948,

avv. Di Bartolomeo Elena, nata a Pescara il 28 settembre 1965,

avv. Sabatini Franco, nato a Serramonacesca (PIE) il 5 giugno 1947,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della Fondazione Forense dell'Ordine degli avvocati di Pescara, «Forum Aterni», con sede legale in Pescara, Palazzo di Giustizia presso Ordine degli avvocati di Pescara, C.F. 91064980682 e P. IVA 01695930683, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13004

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nuance 75 DF».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2009 dall'impresa Helmag con sede legale in Amburgo (Germania) via Nordkanalstrasse 28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Nuance 75 DF, contenente la sostanza attiva tribenuron metile, uguale al prodotto di riferimento denominato Helmstar 75 WG registrato al n. 13447 con D.D. in data 18 marzo 2008 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Helmstar 75 WG;

l'Impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016, l'impresa Helmag AG con sede legale in Amburgo - (Germania) via Nordkanalstrasse 28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Nuance 75 DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero Jiangsu Yangnong Chemical Group Co. Ltd. - 39 Wenfeng Road, Yangzhou-Jiangsu - China, nonché prodotto nello stabilimento sopra citato e confezionato nello stabilimento estero Agropak Spòlka Jawna - ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno - Polonia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14877.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da grammi 10-15-20-30-60.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NUANCE 75 DF

Erbicida di post emergenza per orzo e frumento (granuli idrodispersibili)

NUANCE 75 DF

Composizione

100 grammi di prodotto contengono
Tribenuron metile g 75
Coformulanti q.b. a g 100

"Contiene Tribenuron Metile: può provocare una reazione allergica"

Frasi di Rischio
Atamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande -Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
HELM AG – Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) – tel. 0049.40.23750

Registrazione del Ministero della Salute n° del

Officina di produzione e confezionamento:
Jiangsu Yangnong Chemical Group Co. Ltd. –
39 Wenfeng Road, Yangzhou – Jangsu CHINA

Officina di confezionamento:
AGROPACK Spòlka Jawna – B. Pluta, G Brzezinsli i Wspòlnicy – 43603 Jaworzno (Polonia)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo

Contenuto netto: g 10 – 15 – 20 – 30 – 60

Partita n°..........

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.
Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione cutanea ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NUANCE 75 DF è un erbicida sistemico di post-emergenza a rapida degradazione, attivo anche a basse dosi di impiego e temperature, particolarmente indicato per interventi precoci (infestanti giovani, in fase di attiva crescita) su frumento ed orzo. Lo sviluppo delle malerbe sensibili, infatti, si arresta poche ore dopo il trattamento, sebbene l'effetto visivo completo si osservi dopo 10-20 gg.
Le infestanti che non disseccano si indeboliscono risultando, comunque, assai meno competitive nei confronti della coltura.

INFESTANTI CONTROLLATE
Ranuncolo *(Ranunculus spp)*, Acetosella *(Oxalis cernua)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)* Rapistro rugoso *(Rapistrum rugosum)*, Romice. *(Rumex spp)*, Pettine di Venere *(Scandix pecten-veneris)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio comune *(Stellaria media)*, Occhietti della Madonna *(Veronica persica)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Viola del pensiero *(Viola tricolor)*, Aneto puzzolente *(Anethum gravelensces)*, Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*, Margherita delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Rughetta *(Diplotaxis spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Geranio rosso *(Geranium dissectum)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla comune *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
NUANCE 75 DF agisce efficacemente su infestanti già emerse soprattutto se impiegato nel periodo compreso dallo stadio di 3 foglie a quello di botticella delle colture. I trattamenti precoci su giovani malerbe consentono l'uso delle dosi più basse. Dopo l'applicazione non effettuare la trasemina di leguminose e foraggere. Si raccomanda l'aggiunta di un bagnante non ionico. In caso di miscele, aggiungere l'altro prodotto quando **NUANCE 75 DF** è già completamente disciolto quindi, in ultimo, il bagnante.

Dosi di impiego
Numero massimo di trattamenti: 1
FRUMENTO (tenero e duro), ORZO: in funzione dello sviluppo delle infestanti 10-20 g/ha + 0,5-1 litro di bagnante per ettaro.
Impiegare il prodotto alla dose stabilita con volumi di acqua di 200-400 l/ha.
"Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** da zona non coltivata. Si raccomanda di utilizzare per l'applicazione ugelli antideriva"

COMPATIBILITÀ
NUANCE 75 DF è compatibile con tutti gli avenicidi in commercio ad esclusione dei prodotti a base di Tralcoxidim.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non usare in terreni situati in aree vulnerabili al percolamento ai sensi del D. Lvo. 152/2006.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori finali

11 AGO. 2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ____________

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE TAGLIE DA g 10-15-20-30-60

NUANCE 75 DF

Erbicida di post emergenza per orzo e frumento
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tribenuron metile g 75
Coformulanti q.b. a g 100
"Contiene Tribenuron Metile: può provocare una reazione allergica"

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei - bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: HELM AG
Nordkanalstrasse, 28 D-20097 Amburgo (Germania) 0049.40.23750
Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: g 10-15-20-30–60 Partita n......

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO – SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

10A12999

DECRETO 16 settembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Difference».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 21 giugno 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 14 maggio 2010 dall'Impresa TERRANALISI Srl con sede legale in Cento (Ferrara) - via Nino Bixio, 6, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DIFFERENCE contenente la sostanza attiva difenoconazolo;

Visti gli atti da cui risulta che il prodotto in questione, in corso di registrazione, è stato ceduto dall'impresa TERRANALISI Srl all'impresa AGRIPHAR S.A. e successivamente alla GLOBACHEM NV con sede legale in Belgio - Leeuwerweg 138- Sint Truiden 3803;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui difenoconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 7 aprile 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva difenoconazolo nell'allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio del 2 settembre 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta il 10 settembre 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa GLOBACHEM NV con sede legale in Belgio - Leeuwerweg 138- Sint Truiden 3803, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIFFERENCE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100 - 200 - 250 - 500 e L 1 - 5 -10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero dell'impresa GLOBACHEM NV Leeuwerweg 138 - Sint Truiden 3803 - Belgio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13354.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO
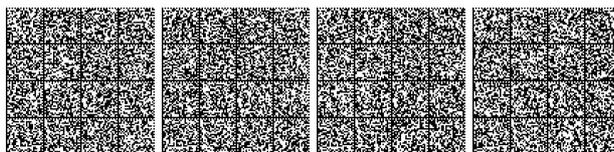
DIFFERENCE

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano
Tipo di formulazione: emulsione concentrata

DIFFERENCE

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Difenoconazolo puro g 24,2 (=250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GLOBACHEM NV
Leeuwerweg 138 – 3803 Sint-Truiden (Belgium) – tel. 0032 11 785717

Registrazione del Ministero della Salute n. 13354 del __________

Officina di produzione:
Globachem NV – Sint-Truiden (Belgium)

Distribuito da: Terranalisi S.r.l. – Cento (FE)

Contenuto netto: ml 100-200-250-500 litri 1–5–10-20

Partita n° (vedere la bottiglia)

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene dopo 72 ore.
Terapia: **sintomatica**
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il DIFFERENCE è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

- **Barbabietola da zucchero, contro la Cercospora:** iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime pustole e ripetere ad intervalli di 15-20 giorni. Il trattamento di chiusura può essere effettuato con il prodorro da solo. Effettuare al massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 gg. Dose: 0,2-0,3 l/ha.
- **Melo, Pero contro Ticchiolatura:** trattamenti preventivi a cadenza di 6-8 giorni, dopo frutto noce è possibile allungare l'intervallo fino a 14 giorni. Massimo 4 trattamenti per stagione. I trattamenti eseguiti per la ticchiolatura consentono di contenere l'oidio. Dose: 15 ml/hl. Nota: contro la Ticchiolatura delle pomacee si consiglia di impiegare il prodotto in miscela con prodotti di copertura: in questo modo si mantengono più a lungo elevati livelli d'efficacia nella stagione rispetto al prodotto da solo.
- **Pesco, contro Bolla:** 2-3 trattamenti da inizio emissione foglie; **contro Monilia:** 1-2 trattamenti pre-raccolta. Dose: 20-30 ml/hl.
- **Asparago, contro *Puccinia asparagi* e *Stemphylium vesicarium*:** 3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni. Dose: 0,5 l/ha.
- **Pomodoro, Patata, Sedano, Carota e Cavolfiore, contro *Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidio, Micosferella*:** 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia. Dose: 0,4-0,5 l/ha.
- **Pomodoro, contro Cladosporiosi:** 3-4 trattamenti ad intervallo di circa 10 giorni. Dose: 0,5 l/ha.
- **Cetriolo, contro Oidio e Alternariosi:** 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni. Dose: 0,5 l/ha.
- **Rosa e Garofano, contro Oidio, Ticchiolatura e Ruggini:** 2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici. Dose: 100 ml/hl.

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7 giorni per le altre colture

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

16 SET. 2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del__________

10A12996
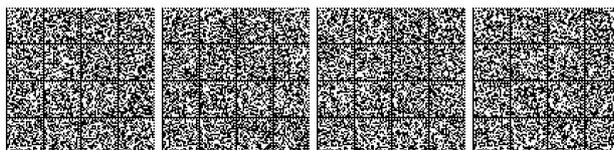
DECRETO 29 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sima Lavinia Andreea, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sima Lavinia Andreea, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2008, dalla sig.ra Sima Lavinia Andreea, nata a Birlad (Romania) il giorno 21 agosto 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sima Lavinia Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12380

DECRETO 29 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Luminita, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21, del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ilie Luminita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medicina generala», conseguito in Romania, presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medicina generala» conseguito in Romania, presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani nell'anno 1999, dalla sig.ra Ilie Luminita, nata a Pufesti (Romania) il giorno 28 luglio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ilie Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12381

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Adriana, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nistor Adriana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical in profilul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, la Conferenza dei Servizi riunitasi ai sensi dell'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206 del 2007 nella seduta del 29 aprile 2010 ha valutato il titolo conseguito dalla sig.ra Nistor Adriana ed ha espresso parere favorevole al suo riconoscimento;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical in profilul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2005 dalla sig.ra Nistor Adriana, nata a Craiova (Romania) il 30 dicembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nistor Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12376

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Marta Mariana, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciobanu Marta Mariana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2008 dalla sig.ra Ciobanu Marta Mariana, nata a Roman (Romania) il 22 giugno 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciobanu Marta Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12377

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Coleasa Livia Anca, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Coleasa Livia Anca, nata a Slanic (Romania) il giorno 5 dicembre 1976, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi dell'11 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/0054607-P in data 17 ottobre 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora Coleasa Livia Anca che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 1 semestre, pari a 450 ore da svolgersi in un polo formativo universitario o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: area critica (anestesiologia e rianimazione, medicina d'urgenza, nursing in area critica), etica, deontologia, organizzazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota in data 26 ottobre 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto
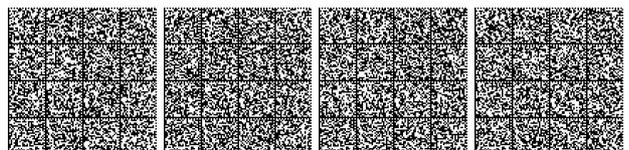
dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 6 agosto 2009 con la quale l'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Azienda Sanitaria Locale - Chieti Policlinico Universitario «SS. Annunziata» Semeiotica Medica - ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2002 dalla signora Coleasa Livia Anca, nata a Slanic (Romania) il giorno 5 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Coleasa Livia Anca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12378

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Abalasei Maria Mihaela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Abalasei Maria Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» - Collegio Universitario Medico - di Botosani nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» - Collegio Universitario Medico di Botosani nell'anno 2004 dalla sig.ra Abalasei Maria Mihaela, nata a Dorohoi (Romania) il 20 novembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Abalasei Maria Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12379

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Aruvathala Mathen Shijumon, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60, del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, si intende fatto al titolo III, del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Aruvathala Mathen Shijumon ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «S.L.V. School of Nursing» di Chitradurga (India) dal sig. Aruvathala Mathen Shijumon, nato a Pallikuth-Kerala (India) il giorno 10 ottobre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Aruvathala Mathen Shijumon è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2010.

Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010, nel settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2009 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2009 per il settore industria;

Vista la delibera del Presidente Commissario dell'INAIL n. 69 del 16 aprile 2010, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari allo 0,75 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2009 rispetto a quella dell'anno 2008;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 maggio 2010, n. 41971;

Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 13 luglio 2010, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 68,84 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2010, nella misura di euro 14.456,40 e di euro 26.847,60.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 38.660,54 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 32.754,07 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 29.800,84 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2008 e precedenti	1,0075
anno 2009 e I semestre 2010	1,0000

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 475,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 1.907,24.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1/07/2010
Dal 50 al 59%	267,12
Dal 60 al 79%	374,76
Dall'80 all'89%	695,78
Dal 90 al 100%	1.071,93
100% + a.p.c.	1.548,57

Art. 5.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 106

10A12814

DECRETO 21 luglio 2010.

Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010, nel settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2009 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2009 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del presidente commissario dell'INAIL n. 69 del 16 aprile 2010, nonché la relazione del direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 0,75 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2009 rispetto a quella dell'anno 2008;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 maggio 2010, n. 41971;

Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 13 luglio 2010, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2010, in euro 21.818,23.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2010 in euro 14.456,40 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 475,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 1.907,24.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione ob-

bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità			Importi dal 1/07/2010
dal 50	al	59%	334,58
dal 60	al	79%	466,87
dall'80	al	89%	801,50
dal 90	al	100%	1.136,12
100% + a.p.c.			1.612,13

Art. 5.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 105

10A12815

DECRETO 21 luglio 2010.

Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che nel prevedere l'estensione a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attività lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni (assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) stabilisce, altresì, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa Conferenza di servizi con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati ed agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissato all'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Considerato che negli anni dal 2005 al 2009 le retribuzioni accertate sono variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 9,98 per cento, con una variazione quindi inferiore al 10 per cento, e che occorre rideterminare le retribuzioni convenzionali dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite, ai sensi dell'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2009 concernente la determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi dall'anno 2006 al 2009;

Vista la delibera del presidente commissario dell'INAIL n. 69 del 16 aprile 2010, nonché la relazione del direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto il parere della Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 18 marzo 2010;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 maggio 2010, n. 41971;

Visto il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 3 giugno 2010, n. 25570;

Vista la Conferenza di servizi tenuta in data 13 luglio 2010 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate nelle misure e con le decorrenze esposte nel seguito:

anno 2008	Euro 23.576,94
anno 2009	Euro 24.332,24

Decorrenza 01/07/2006

Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 22.500,47
Eventi anno 2006	Euro 22.334,14

Decorrenza 01/07/2007

Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 22.950,48
Eventi anno 2006	Euro 22.780,82
Eventi anno 2007	Euro 23.381,86

Decorrenza 01/07/2008

Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 23.340,64
Eventi anno 2006	Euro 23.168,09
Eventi anno 2007	Euro 23.779,35
Eventi anno 2008	Euro 23.576,94

Decorrenza 01/07/2009

Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 24.094,54
Eventi anno 2006	Euro 23.916,42
Eventi anno 2007	Euro 24.547,42
Eventi anno 2008	Euro 24.338,48
Eventi anno 2009	Euro 24.332,24

Decorrenza 01/07/2010

Eventi anno 2005 e precedenti	Euro 24.275,25
Eventi anno 2006	Euro 24.095,79
Eventi anno 2007	Euro 24.731,53
Eventi anno 2008	Euro 24.521,02
Eventi anno 2009 e 2010	Euro 24.514,73

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 104

10A12816

DECRETO 21 luglio 2010.

Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010, dei medici radiologi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2009 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal 1° luglio 2009;

Vista la delibera del Presidente Commissario dell'INAIL n. 69 del 16 aprile 2010, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 0,75 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2009 rispetto a quella dell'anno 2008;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 maggio 2010, n. 41971;

Visto il parere della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 3 giugno 2010, n. 25570;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 13 luglio 2010 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 55.168,26 con effetto dal 1° luglio 2010;

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,Registro n. 16, foglio n. 103

10A12817

DECRETO 30 luglio 2010.

Modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, in via sperimentale per l'anno 2010, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pen-

sionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza;
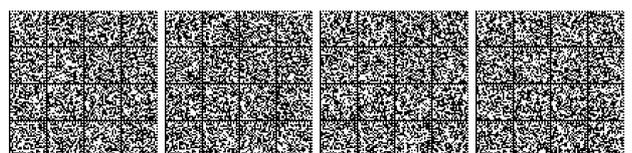
Visto il successivo comma 133 del medesimo art. 2 della legge n. 191 del 2009, che dispone che la predetta contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente comma 132, e che la concessione della stessa, a domanda dell'interessato, è ammessa entro il limite finanziario ivi previsto pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010;

Visto, in particolare, il secondo periodo del citato comma 133, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità attuative;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

Ritenuto di dare attuazione al citato comma 133 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Art. 1.

1. In via sperimentale per l'anno 2010, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre del 2010, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa di cui all'art. 2, comma 132, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010:

a) siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali;

b) accettino un'offerta di lavoro subordinato che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui alla lettera *a)*;

c) abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva alla data di accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera *b)*.

2. Il valore della contribuzione di cui al comma 1 è determinato sulla differenza tra l'importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l'importo della retribuzione effettiva percepita per l'attività svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. Il beneficio contributivo è riconosciuto non oltre la data della prima decorrenza utile per l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 2.

1. Per accedere al beneficio di cui all'art. 1, comma 1, i lavoratori interessati devono presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), corredata: dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito; dal contratto di lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

2. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 1 del presente decreto e riconosce, nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della citata legge n. 191 del 2009, il beneficio contributivo secondo l'ordine cronologico dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.

3. All'onere derivante dal presente decreto si provvede, sulla base di specifica rendicontazione dell'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della legge n.191 del 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 16, foglio n. 205

10A12818

DECRETO 27 settembre 2010.

Riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione ad operare del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici industriali, denominato Fondo formazione servizi pubblici industriali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli;

Visto l'Accordo interconfederale sottoscritto in data 5 luglio 2010 tra l'organizzazione datoriale Confservizi (Confederazione dei servizi pubblici locali - ASSTRA, Federambiente, Federutility) e le organizzazioni sindacali
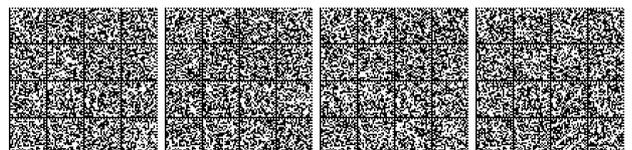
CGIL, CISL e UIL per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici industriali, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici industriali» (di seguito denominato «Fondo») a rogito del notaio Marina Fanfani di Roma, repertorio n. 59395 – raccolta n. 17272, registrato a Roma il 3 agosto 2010 al n. 21367, e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale;

Vista l'istanza prot. 173/2010/D del 5 agosto 2010 con la quale il direttore del Fondo chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica e l'autorizzazione ad operare dello stesso, denominandolo «Fondo formazione servizi pubblici industriali»;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo sopracitato alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1.

All'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici industriali» (Fondo formazione servizi pubblici industriali), con sede in Roma, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'Associazione «Fondo formazione servizi pubblici industriali» è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

10A13126

DECRETO 28 settembre 2010.

Nomina di alcuni componenti della Commissione speciale artigiani del Comitato provinciale INPS di Parma.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e .della previdenza sociale -Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 17/2010 del 14 settembre 2010 di ricostituzione del Comitato Provinciale dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale di Parma;

Considerato che occorre nominare due rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita Commissione speciale del Comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda Commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della Commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle Associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle Organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

APLA Confartigianato;

CNA- Confederazione Nazionale Artigianato;

Gruppo Imprese Artigiane;

Vista la designazione congiunta pervenuta dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione speciale artigiani del Comitato provinciale di Parma dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale così composta:

Mangi Ivano (APLA) - Presidente C.F. MNGVNI56E31L870I

Balocchi Giovanni (GIA) - Membro C.F. BLCGNN64B22G337K

Viglioli Graziano (CNA) - Membro C.F. VGLGZN61P12G337Q

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Parma;

il direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Parma;

il direttore pro-tempore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Parma.

Art. 2.

La Commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento del Comitato INPS.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Parma, 28 settembre 2010

Il direttore reggente: BERTONI

10A12372

DECRETO 28 settembre 2010.

Nomina di alcuni componenti della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale INPS di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e. della previdenza sociale -Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 17/2010 del 14 settembre 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale di Parma dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare due rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita Commissione speciale del Comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda Commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della Commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali:

ASCOM - Confcommercio;

Confesercenti - Confederazione Esercenti Attività Commerciali Turistiche di Parma;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale di Parma dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale così composta:

Guarnieri Filippo (ASCOM-Confcommercio) - Presidente codice fiscale n. GRNFPP47E04E726R;
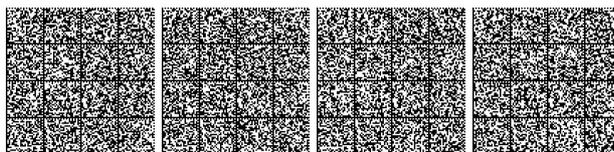
Bia Franco (ASCOM-Confcommercio) - Membro codice fiscale n. BIAFNC39R11G337Q;

Zappacosta Ilaria (Confesercenti) - Membro codice fiscale n. ZPPLRI69R55D969N.

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Parma.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento del Comitato INPS.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Parma, 28 settembre 2010

Il direttore reggente: BERTONI

10A12373

DECRETO 28 settembre 2010.

Nomina di alcuni componenti della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale INPS di Parma.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 17/2010 del 14 settembre 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale di Parma dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Considerato che occorre nominare due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita Commissione speciale del Comitato suddetto presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda Commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della Commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali:

Unione Provinciale Agricoltori- Confagricoltura;

Federazione Provinciale Coldiretti di Parma;

Confederazione Italiana Agricoltori;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita la Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato Provinciale di Parma dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale così composta:

Zambrelli Marta (Unione Provinciale Agricoltori) - Presidente - codice fiscale n. ZBRMRT54C53L870Q;

Tamani Marco(Federazione Provinciale Coldiretti) - Membro - codice fiscale n. TMNMRC55M15D685B;

Baratta Guido (Confederazione Italiana Agricoltori) - Membro - codice fiscale n. BRTGDU54S23D026T.

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale di Parma.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento del Comitato I.N.P.S.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Parma, 28 settembre 2010

Il direttore reggente: BERTONI

10A12374

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 settembre 2010.

Modifica del decreto 27 luglio 2009 recante «Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, il quale prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale SpA di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, concernente il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed in particolare il paragrafo 4.2.2 (aiuti di importo limitato), 4.3.2 (aiuti di Stato sotto forma di garanzia), 4.6.2 (aiuti di Stato al capitale di rischio);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2009, recante modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 8 aprile 2009;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277 che approva il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione europea del 7 aprile 2009;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4289, che autorizza la misura d'aiuto di cui al paragrafo 4.3 - aiuti di Stato sotto forma di garanzia – prevista dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Considerato che tra i settori più colpiti dall'andamento negativo dell'economia reale e dall'impatto della restrizione creditizia, iniziati nella seconda metà del 2008, vi è il settore dei veicoli industriali;

Rilevato che la caduta del mercato dei veicoli industriali trova corrispondenza nella crisi che sta contemporaneamente attraversando il settore dell'autotrasporto;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare ed integrare il citato decreto 27 luglio 2009, al fine di estendere la possibilità di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi;

Considerato che le organizzazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto e del settore dei veicoli industriali hanno richiesto la suddetta estensione al fine di rilanciare comparti essenziali del sistema economico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», dopo il comma 1 è aggiuto il seguente:

«1-*bis*. Qualora un'impresa, così come definita all'art. 1, comma 2, del presente decreto, richieda garanzia per l'acquisto di veicoli di categoria N1, N2, N3, O4, la garanzia è fruibile nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2009, n. 131 e autorizzato con decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato attuato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione europea del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 7 aprile 2009, n. C83».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 341.

10A13173

DECRETO 14 ottobre 2010.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2009, in materia di demolizioni delle navi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nel sostituire l'art. 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, dedicato al Fondo per favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, autorizza la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità d'applicazione dell'art. 93 del trattato CE e, in particolare, l'art. 3;

Vista la decisione C (2007) 6076 def, dell'11 dicembre 2007, con la quale la Commissione europea ha considerato il regime di aiuti compatibile con il disposto dell'art. 87, par. 3, lettera *c)* del trattato CE;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2010, n. 12, di attuazione del citato art. 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dettante i criteri e le modalità di attribuzione del beneficio;

Ritenuto che lo stanziamento disposto dalla citata legge finanziaria 2007 è stato successivamente ridotto a se-

guito dell'art. 8 della legge n. 222/2007 e dell'art. 1, comma 208, legge n. 244/2007 e che le somme da attribuire ai soggetti beneficiari sono unicamente quelle iscritte nel bilancio dello Stato 2010 al capitolo n. 7613 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali residui di stanziamento esercizio 2009;

Verificato che i requisiti indicati dall'art. 1 del decreto 23 dicembre 2009 non consentono di utilizzare completamente la somma già stanziata per l'esercizio 2009 e di soddisfare altre iniziative di demolizioni;

Considerato che lo slittamento del periodo di inizio dei lavori al 31 dicembre 2010 non realizza nuova misura di aiuto ma la prosecuzione di quello ritenuto compatibile con la decisione C (2007) 6076 def del 11 dicembre 2007;

Vista la nota n. 7/14034 del 30 settembre 2010 di comunicazione alla Commissione europea;

Ritenuto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato;

Visto il parere espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. 25135 del 23 luglio 2010;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 settembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

Modifica termini

1. L'art. 1, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2010, n. 12, è sostituito dal seguente:

«*d)* inizio dei lavori di demolizione in un cantiere sito nel territorio nazionale o di un Paese aderente all'OCSE nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 20 novembre 2010, in conformità con la normativa comunitaria ed internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circo419 del 12 novembre 2004)».

2. Le imprese che intendono fruire del beneficio, anche in via provvisoria per un importo non superiore al 75%, presentano, a pena di inammissibilità al beneficio, apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i trasporti, entro il termine di venti giorni dalla data di inizio dei lavori di demolizione ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data, indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la documentazione riportata all'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2009.

3. I criteri di priorità di concessione del beneficio sono quelli riportati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2009 tenendo conto dei termini indicati al comma precedente entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 333

10A13157

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Justyna Dec, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Justyna Dec, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma finale per l'esercizio della professione di parrucchiera, conseguito presso l'istituto professionale del Gruppo di scuole secondarie di secondo grado n. 3 «Armia Krajova» in Zamość (Polonia), della durata di tre anni, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Justyna Dec, cittadina polacca, nata a Komarow Osada (Polonia) in data 4 ottobre 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12383

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 8 settembre 2010, n. **7617/STC**.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Premesse.

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, come nella successiva Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n. 1086/1971 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.».

Ad oggi le autorizzazioni ai laboratori prove materiali sono rilasciate sulla base dei criteri contenuti nella Circolare ministeriale n. 346/STC del 16 dicembre 1999. La predetta circolare ministeriale definisce una regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad assicurare alle prove sui materiali da costruzione un adeguato livello qualitativo e conferire loro carattere di certificazione ufficiale.

Tuttavia, al fine di semplificare l'*iter* procedurale per il conseguimento dell'autorizzazione, di migliorare l'applicazione delle più recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità ed indipendenza nelle attività di prove e certificazione, si ritiene oggi necessario ridefinire i requisiti richiesti ai soggetti che operano nei settori in argomento, tenendo anche conto dell'esperienza maturata, del quadro normativo introdotto dall'entrata in vigore delle recenti norme tecniche e delle disposizioni del citato art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nonché ai principi del Diritto comunitario (Direttiva europea n.89/123/CEE riguardante i servizi), nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, recante «Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».

Il presente provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 346/1999, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. *Campo di applicazione.*

Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:

SETTORE A

Comprendente le prove sui seguenti materiali:

Calcestruzzi;
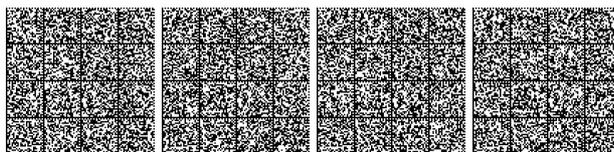
Acciai;

Laterizi;

Leganti idraulici.

SETTORE B

Comprendente le prove sui seguenti materiali:

Legno massiccio;

Legno lamellare;

Pannelli a base di legno.

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potrà riguardare uno o entrambi i settori sopra indicati.

Ai fini di quanto riportato nella presente Circolare, per «Laboratorio» che effettua le prove e le certificazioni si intende l'insieme costituito da personale, locali ed attrezzature.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.

1.2. *Soggetto gestore.*

Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

Sono esclusi dalla autorizzazione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

1.3. *Garanzia di Qualità.*

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all'attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo autonomo da un «Responsabile della Qualità», appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.

Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio Tecnico Centrale.

2. DIRETTORE DEL LABORATORIO

2.1. *Requisiti del Direttore.*

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.

In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:

delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione;

delle procedure sperimentali;

della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;

del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Il *curriculum vitae*, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione.

2.2. *Compiti, mansioni e limitazioni.*

Il Direttore del laboratorio:

sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;

adotta le corrette procedure operative sperimentali;

presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio;

vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;

assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;

sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore del laboratorio viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l'obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli.

3. PERSONALE

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di prove effettuate e certificate. L'attività dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e

continuo svolgimento dell'attività del laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno in laboratorio nell'orario di apertura dello stesso.

3.1. *Requisiti ed oneri.*

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

La qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, preferibilmente tecnico, nonché dall'attività svolta nel campo delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, riferita ad un periodo di almeno due anni. Tale esperienza può essere acquisita anche attraverso l'esercizio dell'attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili. Può costituire altresì titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei.

Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.

In particolare, il personale dovrà:

curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;

curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;

gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni esaminati.

3.2. *Riservatezza e sicurezza.*

Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.

3.3. *Imparzialità, indipendenza e integrità.*

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di prova.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati delle stesse.

4. LOCALI

I locali del laboratorio devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza del lavoro; gli stessi devono avere una superficie utile, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entità ed al tipo di prove da svolgere, agli spazi d'uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I locali nei quali vengono eseguite le prove devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle prove stesse; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale per effetti di temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza. Quando le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali. L'accesso alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di persone non addette.

5. PROVE

I laboratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature, elaborare e certificare almeno le seguenti prove, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione:

SETTORE A

1. *Leganti idraulici.*

1.1. *Prove fisiche.*

1.1.1. Prova di indeformabilità.

1.1.2. Determinazione del tempo di presa.

1.1.3. Determinazione della finezza di macinazione.

1.2. *Prove di resistenza meccanica*.

1.2.1. Resistenza su malta plastica.

2. *Calcestruzzi.*

2.1. *Misure fisiche*.

2.1.1. Peso dell'unità di volume.

2.1.3. Prova di abbassamento al cono (slump test).

2.2. *Prove di resistenza meccanica.*

2.2.1. Rottura a compressione di cubi o cilindri;

2.2.2. Rottura a flessione.

2.2.3. Rottura per trazione indiretta (prova brasiliana).

2.3. Prove e misure speciali.

2.3.1. Modulo di elasticità normale a compressione.

2.3.2. *Ritiro.*

2.3.3. Determinazione della profondità della penetrazione dell'acqua in pressione.

2.3.4. Determinazione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco.

2.3.5. Calcestruzzi SCC: determinazione dello spandimento e tempo di spandimento (UNI 11041).

2.3.6. Calcestruzzi SCC: determinazione del tempo di efflusso (UNI 11042).
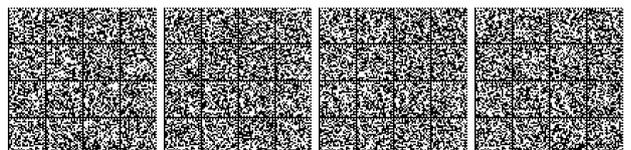
2.3.7. Calcestruzzi SCC: scorrimento confinato tramite scatola (UNI 11043, 11044, 11045).

2.4. *Prove su aggregati per calcestruzzo.*

2.4.1. Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua.

2.4.2. Analisi granulometrica e contenuto dei fini.

2.4.3. determinazione indice di forma e appiattimento dell'aggregato grosso.

2.4.4. Determinazione equivalente in sabbia.

2.4.5. Determinazione valore di blu.

2.4.6. Determinazione reattività alcali aggregati.

2.4.7. Resistenza alla frammentazione (Los Angeles).

2.4.8. Resistenza all'usura (Micro Deval).

2.4.9 Determinazione del contenuto in sostanza organica.

2.4.10 Contenuto di carbonato negli aggregati fini.

2.4.11 Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua.

2.4.12 Resistenza al gelo/disgelo.

3. *Laterizi per muratura e per solai.*

3.1. Resistenza a compressione in direzione dei fori.

3.2. Resistenza a compressione trasversale ai fori.

3.3. Resistenza a trazione per flessione su listelli.

3.4. Determinazione della percentuale di foratura ed area media della sezione di un foro.

3.5. Coefficiente di dilatazione lineare.

3.6. Prova di punzonamento.

3.7. Prova di dilatazione per umidità.

3.8. Assorbimento d'acqua.

3.9. Durabilità ai cicli di gelo e disgelo.

4. *Acciai.*

4.1. Prove di trazione

4.1.1. Su spezzoni di barre da cemento armato, con determinazione:

dell'area della sezione della barra equipesante;

dei carichi di snervamento e rottura;

dell'allungamento sotto carico massimo Agt.

4.1.2. Idem come sopra su provini eventualmente ricavati da barre di diametro > 30 mm.

4.1.3. Idem come sopra per reti e tralicci elettrosaldati.

4.1.4. Su fili, barre, trecce e trefoli da precompresso, con determinazione:

dell'area della sezione;

dei valori richiesti fra f_{pt}, f_{py}, $f_{p(1)}$, $f_{p(0,1)}$;

dell'allungamento sotto carico massimo A_{gt}.

4.1.5. Su provini ricavati da profilati e lamiere con determinazione:

dei carichi di snervamento e rottura;

dell'allungamento percentuale a rottura.

4.2. Altre prove meccaniche sugli acciai

4.2.1. Piegamento a 180° a freddo.

4.2.2. Piegamento a 90° con raddrizzamento dopo riscaldamento.

4.2.3. Resistenza al distacco del nodo per reti e tralicci elettrosaldati.

4.3. Prove e misure speciali

4.3.1. Modulo di elasticità normale.

4.3.2. Diagramma di deformazione.

4.3.4. Resilienza di Charpy a temperatura ambiente ed a freddo.

4.3.5. Determinazione del valore dell'area relativa di nervatura f_r per l'acciaio nervato ed f_p per l'acciaio dentellato, ai fini della valutazione dell'indice di aderenza.

SETTORE B

5.1. *Prove su legno massiccio e legno lamellare.*

5.1.1. Misura della rigidezza e resistenza a rifollamento di un elemento in legno.

5.1.2. Prova di delaminazione delle superfici di incollaggio mediante la generazione di un gradiente di umidità nel legno.

5.1.3. Modulo di elasticità a flessione locale.

5.1.4. Modulo di elasticità a flessione globale.

5.1.5. Resistenza a flessione.

5.1.6. Misura dell'umidità.

5.2. *Prove su giunti in legno massiccio e legno lamellare.*

5.2.1. Resistenza e rigidezza di giunti realizzati con elementi di collegamento in lamiera metallica: prova a trazione, compressione e taglio.

5.2.2. Resistenza e rigidezza di giunti realizzati mediante chiodi, viti, spinotti o caviglie e bulloni (carico parallelo e perpendicolare alla fibratura).

5.2.3. Resistenza all'estrazione di elementi meccanici di collegamento (chiodi, viti e graffe) per legno massiccio e lamellare.

5.3. *Prove sui pannelli a base di legno.*

5.3.1. Modulo di elasticità a flessione.

5.3.2. Resistenza a flessione.

5.3.3. Misura dell'umidità.

5.3.4. Misura della massa volumica.

5.3.5. Resistenza a taglio.

5.3.6. Resistenza, rigidezza e scorrimento per pannelli a base di legno sottoposti a carico trasversale.

Oltre alle prove obbligatorie dei Settori A e B sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.

Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:

1. Calcestruzzi:

Coefficiente di dilatazione termica lineare del cls;
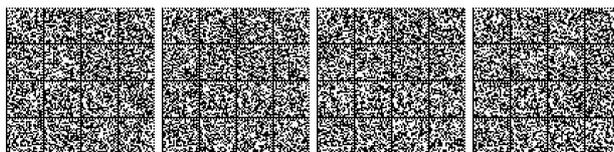
Diagramma di deformazione a deformazione imposta.

2. Acciai:

Prove di composizione chimica degli acciai;

Prove di aderenza su barre ad a.m. (beam-test);

Prove a fatica per trazione-compressione su provini di acciaio, con carico non inferiore a 200 kN;

Prova di rilassamento a temperatura ordinaria;

Prove su elementi di collegamento chiodati o bullonati:

prove di taglio su chiodi, viti, spinotti (UNI EN 2098);

prove di trazione verticale su chiodi (UNI EN 2098);

prove di trazione con appoggio a cuneo su chiodi, viti, spinotti (UNI EN 2098);

prove di tenacità su chiodi, viti e dadi (UNI EN 2098);

prove di strappo su bulloni (UNI EN 3740/6);

carico su dadi (UNI EN 3740/9);

durezza su dadi (UNI EN 3740/9).

3. Aggregati.

Il laboratorio, qualora richieda l'autorizzazione all'esecuzione e certificazione delle prove facoltative sugli aggregati, deve essere in grado di svolgere e certificare tutte le prove elencate:

Determinazione della forma dei grani (Indice di forma);

Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi;

Determinazione del contenuto di conchiglie;

Prova dell'equivalente in sabbia;

Prova del blu di metilene;

Resistenza all'usura (micro-Deval);

Resistenza alla frammentazione (Los Angeles);

Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari;

Determinazione del valore di levigabilità e abrasione;

Resistenza al gelo e disgelo;

Potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali;

Determinazione dei contaminanti leggeri;

Determinazione del contenuti in Sostanza organica (humica);

Determinazione del contenuto in Cloruri, Solfati solubili in acido, Zolfo;

Contenuto di carbonato negli aggregati fini.

4. Altre prove:

Prove su materiali compositi fibro-rinforzati e loro componenti.

5. Prove esterne:

Prova di carico su piastra;

Prove di carico su pali.

I materiali da sottoporre a prove di laboratorio devono essere messi a disposizione dal richiedente presso il laboratorio. Il laboratorio potrà anche effettuare, su richiesta del Committente e/o Direttore dei Lavori, il campionamento in cantiere ovvero in sito.

6. ATTREZZATURE

All'atto dell'istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prove obbligatorie di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all'entità ed alla tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno delle attrezzature elencate nel seguito:

SETTORE A

1. *Prove su calcestruzzi, aggregati per calcestruzzi e laterizi:*

1.01. macchina per prove a compressione con portata non inferiore a 3000 KN; la macchina dovrà essere conforme alle Norme UNI 12390/4 e dotata di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 300 KN;

1.02. spianatrice per rettifica meccanica dei provini;

1.03. camera climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidità, per la maturazione dei provini;

1.04. stufa per l'essiccazione degli aggregati;

1.05. serie unificata di setacci e crivelli;

1.06. setacciatore meccanico o elettromagnetico;

1.07. betoniera da laboratorio;

1.08. bilance per cubi, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;

1.09. macchina per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi; qualora si utilizzino gli accessori, è comunque necessario verificare che la pressa abbia le caratteristiche tecniche e dimensionali idonee per poter eseguire le prove in questione;

1.10. celle di carico di portata adeguata per il controllo di taratura della pressa per calcestruzzi;

1.11. carotatrice per calcestruzzi;

1.12. cono di Abrahms;

1.13. estensimetro di precisione per la determinazione dei coefficienti di dilatazione e ritiro;

1.14. telaio per prove di ritiro;

1.15. accessori per le prove di punzonamento sui laterizi;

1.16. stacci a barre per la determinazione indice di appiattimento;

1.17. calibro per aggregati per la determinazione indice di forma;

1.18. attrezzatura per prova Los Angeles;

1.19. attrezzatura per prove di gelo e disgelo su laterizi;

1.20. attrezzatura per la determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua nel calcestruzzo;

1.21. porosimetro.

2. *Prove sui leganti idraulici:*

2.01. pinze di Le Chatelier e relativo set per prove di indeformabilità;

2.02. apparecchio di Vicat (o apparecchio di Gillmore);

2.03. stampi normalizzati per provini di malta;

2.04. mescolatrice;

2.05. pressa da 250 KN per prove di flessione e compressione su provini di cemento, ovvero altra attrezzatura in grado di consentire l'esecuzione delle prove suddette in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 196/1;

2.06. strumentazione per la determinazione dell'unità di volume tramite pesata idrostatica.

3. *Prove sugli acciai:*

3.01. macchina universale con portata non inferiore a 600 KN, completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi sforzi-deformazioni, dotata di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 30 KN; la macchina universale dovrà altresì essere in grado di eseguire efficacemente le prove sugli acciai da precompresso;

3.02. attrezzatura, indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato, compresa l'attrezzatura per l'eventuale riscaldamento dei campioni prima del raddrizzamento;

3.03. pendolo di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa cella frigorifera;

3.04. celle di carico per il controllo di taratura della macchina universale, di portata adeguata a quella della universale stessa;

3.05. calibri e bilance di precisione per la determinazione di dimensioni e peso dei campioni;

3.06. tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri;

3.07. dispositivo segnaprovette;

3.08. estensimetri per la determinazione del modulo elastico sui campioni di acciaio, normale e da precompresso.

SETTORE B

4.01. Sistema di applicazione e di misura di carico su elementi lignei; la misura del carico deve garantire un'accuratezza almeno pari all'1% del carico applicato.

4.02. Apparecchiatura di misurazione dello spostamento dei connettori nel legno, con un'accuratezza almeno pari all'1% dello spostamento, garantendo altresì un'accuratezza di 0,02 mm per spostamenti minori di 2 mm.

4.03. Autoclave in grado di fornire una pressione assoluta non inferiore a 700 kPa.

4.05. Essiccatore di potenza adeguata.

4.06. Bilancia con accuratezza almeno 5g.

4.07. Metro e calibro per rilievo dimensionale.

4.08. Banco di contrasto per prove di flessione.

4.09. Bilancia con graduazione 0,1 g per masse maggiori di 100 g e graduazione 0,01 g per masse inferiori.

4.10. Stufa di essiccazione regolabile a 103±2°C con libera circolazione dell'aria interna.

4.11. Attrezzature per la determinazione delle proprietà di flessione trasversale secondo UNI EN 310 (provini piccoli) e secondo UNI EN 789 (provini di media grandezza).

I macchinari ed i dispositivi di prova devono essere idonei, periodicamente controllati e soggetti ad adeguata manutenzione . Il programma di controllo, manutenzione e taratura di ciascun macchinario e strumento di misura deve essere esplicitamente compreso nel Manuale della Qualità e commisurato alle tipologie ed alle caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi.

Le tarature delle apparecchiature di misura di forza e spostamenti devono essere controllate e certificate da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore.

All'atto dell'istanza il laboratorio deve altresì fornire tali certificati di verifica della taratura, effettuata da non più di sei mesi.

Nel corso dell'attività, il controllo della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale.

Il laboratorio dovrà inoltre dimostrare di possedere un efficace sistema interno di verifica e calibrazione delle apparecchiature di cui sopra, con registrazione delle verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale.

7. METODI DI PROVA E PROCEDURE

Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate, documentate e chiaramente rappresentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.

Per l'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità le norme di prova pubblicate dall'UNI, le norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati in GUUE nonché le Linee Guida per il Benestare Tecnico Europeo, i rapporti tecnici e le raccomandazioni emesse dell'EOTA.

L'impiego di eventuali altri documenti di riferimento riguardanti procedure di prova non comprese nei precedenti riferimenti, dovrà essere esplicitamente rappresentato e giustificato nell'istanza di autorizzazione.

Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute ed eventualmente aggiornate nella documentazione del SGQ.

8. ITER AMMINISTRATIVO E PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

L'*iter* amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione, un registro giornaliero delle eventuali attività in sito.

In particolare:

il verbale di accettazione è costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili. La prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i campioni nell'*iter* di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro. Il blocco, in generale, deve bollato da un organismo idoneo ovvero da un notaio. In luogo del blocco, in caso di gestione informatizzata, sono ammessi fogli singoli, fermo restando che gli stessi debbono essere comunque prenumerati in triplice copia e, in questo caso, bollati singolarmente da un notaio;

il registro deve essere redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi e contenere gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture. In caso di gestione informatizzata, è ammessa la registrazione giornaliera su file dei dati, ferma restando la necessità che periodicamente i dati completi vengano stampati;

la minuta di prova: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore esecutore della prova;

nell'archivio devono essere raccolti per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura. La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno dieci anni, salvo diversa indicazione.

È consentita, previa approvazione del Servizio tecnico centrale, la conservazione della documentazione di archivio in modalità informatica. Le modalità di archiviazione e conservazione dei dati dovranno tenere conto delle disposizioni emanate al riguardo dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e della Deliberazione CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione) n. 11 del 19 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2004).

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.

9. CERTIFICATI DI PROVA

I risultati della prova di laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del Certificato di prova che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

In generale ciascun Certificato di prova deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio;

b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine;

c) l'identificazione del richiedente e del cantiere di riferimento;

d) la descrizione e l'identificazione del campione da provare;

e) la data di ricevimento del campione e la data di esecuzione della prova;

f) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;

g) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;

h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;

i) l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;

j) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;

k) le eventuali anomalie riscontrate;

l) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica delle prove.

I certificati delle prove sui calcestruzzi devono contenere inoltre:

il nominativo del Direttore dei Lavori che sottoscrive la richiesta di prove;

le indicazioni fornite dal richiedente, concernenti l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare, gli estremi del Verbale di prelievo, l'area o gli elementi strutturali dai quali sono stati prelevati i campioni;

i dati determinati dal laboratorio inerenti: le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; le modalità di rottura dei campioni di calcestruzzo; il peso del campione, i valori di resistenza misurati.

I certificati delle prove sugli acciai da c.a., oltre alle indicazioni comuni con quelli dei calcestruzzi, circa il committente, il cantiere ed il Direttore dei lavori, devono contenere le specifiche indicazioni inerenti:

i dati forniti dal richiedente, concernenti l'identificazione delle barre e la fornitura dalla quale sono stati effettuati i prelievi;

i dati determinati dal laboratorio inerenti: il diametro o l'area della sezione effettiva, il marchio rilevato, i valori di allungamento e di resistenza misurati.

Il formato del certificato di prova deve essere specifico per ciascun tipo di prova; le modalità di esposizione devono essere il più possibile normalizzate.

Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento, «emendamento/aggiunta» al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato

da un numero di serie, o comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

10. MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEI MATERIALI SOTTOPOSTI A PROVE

Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione.

I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova, nonché eventuali campioni di riserva regolarmente accettati e registrati, per almeno 20 giorni dopo l'emissione dei certificati di prova in modo da consentirne la rintracciabilità ed identificabilità.

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

L'istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell'elenco seguente:

1) Documentazione relativa al soggetto gestore del laboratorio, costituita, in caso di società, da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni;

2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante;

3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione antimafia;

4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale Rappresentante;

5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, come precisato al punto 1.2;

6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali);

7) Planimetria dei locali in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante;

8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro;

9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto;

10) Elenco delle attrezzature presenti nel laboratorio, sottoscritto dal Legale Rappresentante;

11) Un prospetto in cui si mettano in correlazione le prove previste, le corrispondenti norme/procedure di prova, le relative attrezzature di prova nonché l'ente che effettua le tarature e le periodicità;

12) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà dei macchinari, anche se con riservato dominio;

13) Copia conforme dei certificati di taratura delle principali attrezzature, emessi - da non più di sei mesi - da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato;

14) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, del titolo di studio, della mansione ricoperta e del rapporto di lavoro;

15) Copia conforme dei titoli di studio e dei *curricula* del Direttore e degli sperimentatori;

16) Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente;

17) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli Sperimentatori;

18) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale;

19) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'eventuale attività svolta nel periodo precedente la richiesta di autorizzazione;

20) Modelli utilizzati per l'accettazione, la registrazione e la certificazione (Richiesta prove, Verbale di accettazione, Registro, Certificati tipo e Minute di prova);

21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'orario ed il calendario di apertura;

22) Descrizione dell'*iter* amministrativo interno;

23) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive;

24) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità;

25) Manuale della Qualità in formato elettronico.

Per le dichiarazioni si riportano di seguito alcuni schemi:

Per la dichiarazione di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali (punto 6), resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto ..., in qualità di Titolare della ditta ... (o Legale Rappresentante della società ...) si impegna a:

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario;

c) conservare per venti giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di laboratorio;

d) non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per le prove oggetto di certificazione, fuori della sede autorizzata;

e) controllare che tutte le richieste di prove siano formulate e sottoscritte da soggetti che ne abbiano titolo, siano sempre sottoscritte dal direttore dei lavori o dal collaudatore o eventualmente da altra figura che ne abbia titolo; che dette richieste siano indirizzate direttamente al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;

f) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le prove richieste al laboratorio;

g) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'*iter* amministrativo da seguire nell'attività di prove e certificazione.».

Per la dichiarazione di non incompatibilità del Legale Rappresentante, del Direttore e degli Sperimentatori (punti 4 e 17), si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile e di non svolgere altre attività imprenditoriali nel settore delle costruzioni, ovvero attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Si impegna altresì a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove sui materiali da costruzione riguardanti la realizzazione di opere di ingegneria civile rispetto alle quali operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore».

Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l'istruttoria per il successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette visite ispettive o controlli potranno essere effettuate da personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.

Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

13. DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.

14. DIFFIDA AL LABORATORIO E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive, riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.

Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, tali da compromettere, in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione del laboratorio stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione.

L'attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.

15. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto efficacemente, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

È prevista altresì la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della presente Circolare riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

16. PROCEDURE TRANSITORIE PER I LABORATORI GIÀ AUTORIZZATI

I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare prove sui materiali da costruzione devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare ministeriale entro 12 mesi dall'emanazione della Circolare stessa, comunicando al Servizio Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento a quanto sopra riportato deve essere comunque verificato in sede di rinnovo delle autorizzazioni.

Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente: KARRER

10A13000

CIRCOLARE 8 settembre 2010, n. **7618/STC**.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Premesse

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, come nella successiva Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche, devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 — testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia — all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n. 1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.».

Fino ad oggi le autorizzazioni ai laboratori per le prove su terre e rocce sono state rilasciate sulla base dei criteri contenuti nella Circolare ministeriale n. 349/STC del 16 dicembre 1999, non più in vigore. La predetta circolare ministeriale aveva definito una regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad assicurare alle prove su terre e rocce un adeguato livello qualitativo e conferire loro carattere di certificazione ufficiale.

Sulla base di quanto sopra, al fine di semplificare l'*iter* procedurale per il conseguimento dell'autorizzazione, di migliorare l'applicazione delle più recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità ed indipendenza nelle attività di prove e certificazione, si ritiene oggi necessario ridefinire i requisiti richiesti ai soggetti che operano nei settori delle terre e delle rocce, tenendo anche conto dell'esperienza maturata, del quadro normativo introdotto dall'entrata in vigore delle recenti norme tecniche e delle disposizioni del citato art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n. 89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nonché ai principi del Diritto comunitario (Direttiva europea n. 89/123/CEE riguardante i servizi), nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, recante «Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».

Il presente provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 349/1999, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.

1 - Disposizioni generali

1.1 Campo di applicazione

Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:

Settore A

Comprendente le prove sulle terre

Settore B

Comprendente le prove sulle rocce

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potrà riguardare uno o entrambi i settori sopra indicati.

Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per «Laboratorio» che effettua le prove e le certificazioni si intende l'insieme costituito da personale, locali ed attrezzature.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.

1.2 Soggetto gestore

Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

Sono esclusi dalla autorizzazione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile.

1.3 Garanzia di Qualità

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all'attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo autonomo da un «Responsabile della Qualità», appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.

Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio Tecnico Centrale.

2 - Direttore del laboratorio

2.1 Requisiti

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.

In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:

delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e delle rocce;

delle procedure sperimentali;

della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;

del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Il *Curriculum vitae*, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove di laboratorio su terre e rocce.

2.2 Compiti, mansioni e limitazioni

Il Direttore del laboratorio:

sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;

adotta le corrette procedure operative sperimentali;

presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio;

vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;

assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;

sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore del Laboratorio viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l'obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove su terre e rocce per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli

3 - Personale

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di prove effettuate e certificate. L'attività dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento dell'attività del Laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno in laboratorio nell'orario di apertura dello stesso.

3.1 Requisiti ed oneri

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

La qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, preferibilmente tecnico, nonché dall'attività svolta nel campo delle prove di laboratorio su terre e/o rocce, riferita ad un periodo di almeno due anni. Tale esperienza può essere acquisita anche attraverso l'esercizio dell'attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili. Può costituire altresì titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei.

Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.

In particolare, il personale dovrà:

curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;

curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;

gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni esaminati.

3.2 Riservatezza e sicurezza

Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.

3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di prova.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati delle stesse.

4 - Locali

I locali del laboratorio devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entità ed al tipo di prove da svolgere, agli spazi d'uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I locali nei quali vengono eseguite le prove devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle prove stesse; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale per effetti di temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza. Quando le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali. L'accesso alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di persone non addette.

5 - Prove

I laboratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature, elaborare e certificare almeno le seguenti prove, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione:

Settore A

1 - Prove di laboratorio sulle terre

Contenuto d'acqua allo stato naturale

Peso dell'unità di volume

Peso dell'unità di volume dei granuli solidi

Analisi granulometrica per sedimentazione (aerometria) e per stacciatura

Limiti di consistenza o di Atterberg

Limite di ritiro

Densità relativa

Contenuto in sostanze organiche

Prova di compressione non confinata - ELL

Prova edometrica ad incrementi di carico

Prova di taglio diretto con apparecchio di Casagrande

Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata – UU

Prova di compressione triassiale consolidata non drenata - CIU

Prova di compressione triassiale consolidata drenata – CD

Prova di compattazione con modalità AASHTO standard o modificata;

Prova per la determinazione dell' indice di portanza CBR

Prova di permeabilità con permeametro a carico variabile

Prova di permeabilità con permeametro a carico costante

Prova di permeabilità in cella edometrica

Prova di permeabilità in cella triassiale

Settore B

2 - Prove di laboratorio sulle rocce

Determinazione della massa volumica apparente

Determinazione della massa volumica reale

Descrizione petrografica semplificata

Contenuto d'acqua

Misure della porosità

Misura del coefficiente di imbibizione

Prova di gelività

Prova di compressione a carico concentrato (Point Load Test)

Prova di compressione uniassiale su provino

Prova di compressione triassiale su rocce

Prova di flessione su rocce

Prova di taglio diretto sui giunti

Prova di trazione indiretta

Misura delle velocità delle onde elastiche

Oltre alle prove obbligatorie dei Settori A e B sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.

Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:

1 - Prove di laboratorio sulle terre

Prove in colonna risonante (RC) (basse e medie deformazioni)

Prove triassiali cicliche (TTC) (elevate deformazioni)

Taglio torsionale ciclico (TXC) (elevate deformazioni)
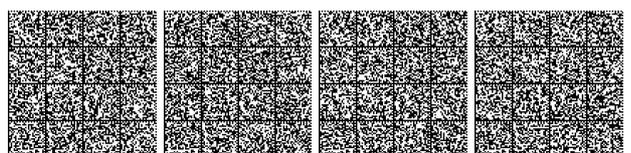
2 - Prove di laboratorio sulle rocce

Prova di resistenza all'usura

Prova Los Angeles

Prova di permeabilità

Prova di usura per attrito radente

Prova di resistenza all'abrasione

3 - Prove di laboratorio su aggregati

Il laboratorio, qualora richieda l'autorizzazione all'esecuzione delle prove facoltative sugli aggregati, deve essere in grado di svolgere e certificare tutte le seguenti prove:

Descrizione petrografica semplificata

Determinazione della distribuzione granulometrica

Determinazione della forma dei grani (Coefficiente di appiattimento)

Determinazione della forma dei grani (Indice di forma)

Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi

Determinazione del contenuto di conchiglie

Prova dell'equivalente in sabbia

Prova del blu di metilene

Resistenza all'usura (micro-Deval)

Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)

Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari

Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua

Determinazione del valore di levigabilità e abrasione

Resistenza al gelo e disgelo

Potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali

4 - Altre prove esterne

Prova di densità in sito

Prova di carico su piastra

Prove di carico su pali

I laboratori di cui alla presente non possono effettuare il campionamento delle terre e delle rocce mediante perforazione, attività riservata ai Laboratori autorizzati per le indagini geognostiche, prelievi e prove in sito. Gli stessi laboratori possono tuttavia effettuare il campionamento da saggi superficiali.

6 - Attrezzature

All'atto dell'istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prove obbligatorie di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all'entità ed alla tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno delle attrezzature elencate nel seguito:

1 – Prove di laboratorio sulle terre

1.01 estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;

1.02 serie unificata di setacci;

1.05 vasca termostatica per l' analisi granulometrica per sedimentazione;

1.09 attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità;

1.10 attrezzatura per la determinazione del limite di ritiro;

1.12 volumometro;

1.13 picnometri;

1.15 bilance di varia portata e precisione, di cui almeno una con precisione di 1/100 g per portate fino ad 1kg ed una con precisione di 1 g per portate fino a 10 kg;

1.16 calcimetro;

1.17 scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer e torvane);

1.18 apparecchiature per la misura delle sostanze organiche;

1.19 forni da laboratorio di varia capacità;

1.20 tornietto da laboratorio;

1.21 edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su un campione di area non inferiore a 20 cm^2, completi delle relative celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali con sensibilità e precisione non inferiore a 10 mm;

1.22 apparecchiature per prove di taglio diretto, ognuna completa di almeno due scatole di taglio per provini di dimensioni non inferiori a 36 cm^2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la misura delle deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilità e precisione non inferiori a 10 mm. Le apparecchiature dovranno garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su campioni di 36 cm^2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo di taglio con precisione non inferiore allo 0.2% del valore massimo. Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura della resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature dovranno garantire una velocità di scorrimento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;

1.23 celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1,5 MPa;

1.24 celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 100 mm in grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1,5 MPa;

1.25 presse di portata non inferiore a 50 KN che consenta una velocità di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;

1.26 attrezzatura per prove di compressione triassiale costituita da: sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 1,5 MPa, autocompensati per garantire livelli di pressione con una precisione dell'1%;

1.27 pannello/i di controllo della pressione;

1.28 sistemi di misura delle pressioni interstiziali e delle variazioni di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a 5 KPa e 0.2 cm^3;

1.29 sistema per la misura del carico verticale con precisione non inferiore allo 0.2% del carico massimo;

1.30 sistema per la misura degli spostamenti verticali con precisione non inferiore a 10 mm;

1.31 banco di consolidazione per celle triassiali ad almeno 3 posti;

1.32 banco permeametri ad almeno tre posti per misure di permeabilità a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi permeametri;

1.33 compattatore per prove Proctor o CBR (AASHTO Standard e ASSHTO modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;

1.34 attrezzatura per esecuzione di prove CBR;

1.35 camera climatizzata per la conservazione dei campioni;

2 - Prove di laboratorio sulle rocce

2.01 carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;

2.02 frantoio da laboratorio per rocce;

2.05 pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per l'applicazione del carico;

2.06 serie unificata di setacci;

2.07 setacciatore meccanico o elettromagnetico;

2.08 cella di taratura da 1.5 MN o comunque compatibile con la pressa di cui sopra;

2.09 calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni e del peso dei campioni;

2.10 macchina per l'esecuzione di prove di taglio diretto su roccia e sui giunti;

2.11 macchina per l'esecuzione del carico puntuale «Point Load Test»;

2.14 centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti dalle prove meccaniche;

2.15 celle in acciaio per l'esecuzione di prove di compressione triassiale su campioni di roccia (di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare pressioni di cella non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per il campione, sistema di applicazione della pressione di cella, spessori ed adattatori per i campioni di diversa altezza;

2.16 set per l' installazione di misuratori di deformazione locale sul campione, completo di attrezzature per l' installazione dei misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;

2.17 permeametro per rocce, completo di pompa idraulica motorizzata, sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorrente per l' esecuzione della prova.

I macchinari ed i dispositivi di prova devono essere idonei, periodicamente controllati e soggetti ad adeguata manutenzione . Il programma di controllo, manutenzione e taratura di ciascun macchinario e strumento di misura deve essere esplicitamente compreso nel Manuale della Qualità e commisurato alle tipologie ed alle caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi.

Le tarature delle apparecchiature di misura di forza e spostamenti devono essere controllate e certificate da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore.

All'atto dell'istanza il laboratorio deve presentare i certificati delle verifiche di taratura, effettuate da non più di sei mesi.

Nel corso dell'attività, il controllo della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale. Il laboratorio dovrà inoltre dimostrare di possedere un efficace sistema interno di verifica e calibrazione delle apparecchiature di cui sopra, con registrazione delle verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale.

7 - Metodi di prova e procedure

Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate, documentate e chiaramente rappresentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.

Per l'esecuzione delle prove geotecniche sulle terre costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità le Raccomandazioni AGI (Associazione Geotecnica Italiana), le norme di prova pubblicate dall'UNI e dall'ASTM, per le pertinenti parti.

Per l'esecuzione delle prove sulle rocce costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità le norme di prova pubblicate dall'ASTM e dall' ISRM - Suggested Methods for Rock Characterization Testing and Monitoring, per le pertinenti parti.

L'impiego di eventuali altri documenti di riferimento riguardanti procedure di prova non comprese nei precedenti riferimenti, dovrà essere esplicitamente rappresentato e giustificato nell'istanza di autorizzazione.

Nel caso in cui al Laboratorio vengano presentate richieste di prove da eseguire in difformità alle suddette procedure o norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare l'obiettività del risultato, il Laboratorio non potrà rilasciare, per tali prove, un Certificato ufficiale.

Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute, ed eventualmente aggiornate con continuità, nella documentazione del SGQ.

8 - Iter *amministrativo e procedura di certificazione*

L'*iter* amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione. In particolare:

Il verbale di accettazione è costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili. La prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i campioni nell'*iter* di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro. Il blocco, in generale, deve bollato da un organismo idoneo ovvero da un notaio. In luogo del blocco, in caso di gestione informatizzata, sono ammessi fogli singoli, fermo restando che gli stessi debbono essere comunque prenumerati in triplice copia e, in questo caso, bollati singolarmente da un notaio.

Il registro deve essere redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi e contenere gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione,

con l'indicazione del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture. In caso di gestione informatizzata, è ammessa la registrazione giornaliera su file dei dati, ferma restando la necessità che periodicamente i dati completi vengano stampati.

La minuta di prova: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore esecutore della prova.

Nell'archivio devono essere raccolti per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura. La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno dieci anni, salvo diversa indicazione. È consentita, previa approvazione del Servizio tecnico centrale, la conservazione della documentazione di archivio in modalità informatica. Le modalità di archiviazione e conservazione dei dati dovranno tenere conto delle disposizioni emanate al riguardo dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e della Delibera:zione CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione) n. 11 del 19 febbraio 2004 (*G.U.* n. 57 del 9 marzo 2004).

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.

9 - Certificati di prova

I risultati della prova di laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del Certificato di prova che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

In generale ciascun Certificato deve far riferimento all'intera commessa o almeno a ciascuno dei punti di sondaggio previsti nell'area e deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio;

b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine. Nell'ambito del medesimo Certificato, tutte le certificazioni delle diverse prove sui diversi campioni dovranno essere individuate con un numero progressivo, aggiuntivo al numero di serie del Certificato;

c) l'identificazione del richiedente e del cantiere, ovvero dell'opera;

d) la descrizione e l'identificazione del campione;

e) la data di ricevimento del campione, la data di apertura del campione e la data di esecuzione delle prove;

f) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;

g) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;

h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;

i) l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;

j) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;

k) le eventuali anomalie riscontrate;

l) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica delle prove.

Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento «emendamento/aggiunta» al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

10 - Manipolazione dei campioni e dei materiali sottoposti a prove

Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, nel verbale di accettazione devono essere specificati i vari sondaggi ed i relativi campioni; in tal senso su ciascun campione deve essere apposta una sigla riportante il numero del sondaggio ed il numero del campione stesso.

I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno 60 giorni dopo l'emissione dei certificati di prova, per consentirne la rintracciabilità ed identificabilità; i laboratori devono altresì conservare le parti dei campioni non utilizzati per almeno sei mesi dopo l'emissione dei certificati di prova.

11 - Documentazione da allegare all'istanza

L'istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell'elenco seguente:

1) Documentazione relativa alla gestione del laboratorio, costituita, in caso di società, da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.

2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.

3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione antimafia.

4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale Rappresentante.

5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, come precisato nella Circolare.

6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).

7) Planimetria dei locali in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.

8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto.

10) Elenco delle attrezzature presenti nel laboratorio, sottoscritto dal Legale Rappresentante.

11) Un prospetto in cui si mettano in correlazione le prove previste, le corrispondenti norme/procedure di prova, le relative attrezzature di prova nonché l'ente che effettua le tarature e le periodicità.

12) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà dei macchinari, anche se con riservato dominio.

13) Copia conforme dei certificati di taratura delle attrezzature di misura di forze e spostamenti, emessi — da non più di sei mesi — da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato.

14) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, del titolo di studio, della mansione ricoperta e del rapporto di lavoro.

15) Copia conforme dei titoli di studio e dei *curricula* del Direttore e degli sperimentatori.

16) Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.

17) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli Sperimentatori.

18) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.

19) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'attività svolta nel periodo precedente la richiesta di autorizzazione.

20) Modelli utilizzati per l'accettazione, la registrazione e la certificazione (Richiesta prove, Verbale di accettazione, Registro, Certificati tipo e Minute di prova).

21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'orario ed il calendario di apertura.

22) Descrizione dell'*iter* amministrativo interno.

23) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.

24) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.

25) Manuale della Qualità, anche in formato elettronico.

26) Per le dichiarazioni si riportano di seguito alcuni schemi:

Per la dichiarazione di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali (punto 6 dell'elenco), resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto.........., in qualità di Titolare della ditta.... (o Legale Rappresentante della società....) si impegna a:

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario;

c) conservare per sei mesi le parti dei campioni non utilizzati e per sessanta giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di laboratorio;

d) non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per le prove oggetto di certificazione, fuori della sede autorizzata;

e) controllare che tutte le richieste di prove siano formulate e sottoscritte da soggetti che ne abbiano titolo, quali il rappresentante dell'Ente appaltante o il Progettista; che dette richieste siano indirizzate direttamente al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;

f) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le prove richieste al laboratorio;

g) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'*iter* amministrativo da seguire nell'attività di prove e certificazione.».

Per la dichiarazione di non incompatibilità rese dal Legale Rappresentante, del Direttore e degli Sperimentatori (punti 4 e 17 dell'elenco), si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresì a non operare in qualità di direttore dei lavori o collaudatore per le realizzazioni di opere di ingegneria civile rispetto alle quali sono richieste, impiegate o programmate prove geotecniche sulle terre e/o sulle rocce effettuate o da effettuarsi dal laboratorio nel quale opera».

Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12 - Istruttoria e controlli

La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l'istruttoria per il successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimen-

to. Le predette visite ispettive o controlli potranno essere effettuate da personale dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.

Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

13 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale, corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.

14 - Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione

Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive, riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.

Quando invece il Servizio Tecnico centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, tali da compromettere, in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione del laboratorio stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione.

L'attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.

15 - Revoca dell'autorizzazione

Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto efficacemente, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

È prevista altresì la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto a quanto stabilito dalla presente Circolare ministeriale, in particolare a quelli riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

16 - Procedure transitorie per i laboratori già autorizzati

I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare prove geotecniche devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare ministeriale entro 12 mesi dall'emanazione della Circolare stessa, comunicando al Servizio Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento a quanto sopra riportato deve essere comunque verificato in sede di rinnovo delle precedenti autorizzazioni.

Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente: KARRER

10A13001

CIRCOLARE 8 settembre 2010, n. **7619/STC**.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Premesse.

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, e successive Circolari esplicative, si prescrive che le indagini e le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Le stesse Norme Tecniche sulle Costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, alla qualità dei campioni di terreno prelevati ed alle prove in sito un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio.

Gli esiti delle indagini e delle prove possono incidere in modo diretto in tutte le fasi di impostazione, realizzazione, gestione e controllo di un intervento sul territorio, per
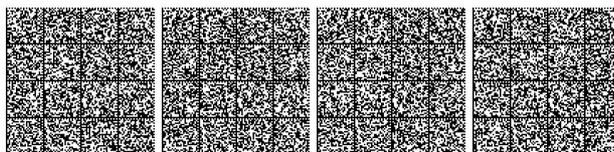
cui è indispensabile che siano supportati da competenza, qualità ed obiettività e che tali requisiti, pertanto, abbiano un riscontro formale ed ufficiale nei soggetti incaricati per i quali deve essere garantita la legittimità ad operare, la competenza la relativa responsabilità del prodotto.

Il citato D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n. 1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.».

Tutto ciò premesso con la presente Circolare si intendono rappresentare i requisiti essenziali che devono possedere i soggetti autorizzati a svolgere le richiamate attività e dei criteri per l'attribuzione agli stessi della specifica autorizzazione.

In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n. 89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nel definire i criteri per il rilascio delle abilitazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, recante «Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246».

Il presente provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.

1. *Disposizioni generali.*

1.1 - Campo di applicazione.

Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito.

Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per «Laboratorio» che effettua le attività e prove suddette si intende l'insieme costituito da attrezzature, personale ed idonei spazi per il ricovero delle attrezzature.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle attività e prove di cui trattasi devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.

1.2 - Soggetto gestore.

Il soggetto gestore di un «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

Sono esclusi dall'autorizzazione i titolari di ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, ad eccezione di quanto di seguito specificato.

È consentito il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi ai soggetti sopra indicati in possesso di certificazione SOA per la categoria specializzata «OS 21» di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 34/00, anche se qualificati per altre categorie di cui al D.P.R. medesimo, alle seguenti condizioni: i medesimi soggetti, secondo i principi di cui all'art. 90, comma 8, del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm. ii., non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito»; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al soggetto gestore del «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito», con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti sono estesi al legale rappresentante ed al Direttore responsabile del laboratorio, ai dipendenti del soggetto gestore del laboratorio stesso, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti.

Tale disposizione dovrà essere inserita nei decreti di autorizzazione relativi ai «laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» e dovrà essere sottoscritta per accettazione dal soggetto gestore.

I soggetti suddetti, quando autorizzati ai sensi delle presenti disposizioni «all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» ogni qualvolta svolgano tali attività in un'area o un cantiere destinato alla realizzazione di un'opera di ingegneria civile, hanno altresì l'obbligo di dichiarare al Responsabile del Procedimento e/o al Committente il possesso della suddetta autorizzazione e la conseguente esclusione del soggetto stesso, nonché di eventuali società controllate secondo l'art. 2359 del C.C., dall'attività di esecuzione dei lavori nell'ambito del medesimo cantiere.

È compito del Responsabile del Procedimento di realizzazione di un'opera pubblica verificare che le suddette disposizioni vengano osservate, eventualmente facendone menzione anche nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto. Si richiama anche all'attenzione del Responsabile del Procedimento la necessità che i soggetti di cui sopra, qualora siano o siano stati appaltatori o concessionari di lavori pubblici, oppure subappaltatori o cottimisti di una determinata opera pubblica, non svolgano attività di «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» nello stesso intervento o nello stesso contesto operativo (sito o cantiere) in fase di esecuzione dei lavori o nelle altre fasi di realizzazione dell'opera, ivi compresa la fase del collaudo e quella inerente un eventuale contenzioso.

Al riguardo si rammenta che il principio di terzietà, cui tutti i soggetti autorizzati sono obbligati, vale anche nei rapporti diversi da quelli dell'evidenza pubblica e, in
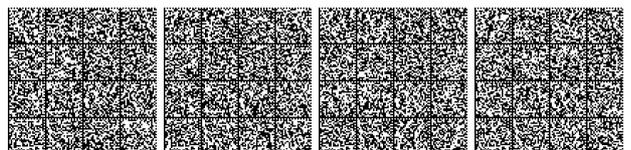
particolare, negli appalti privati, nel senso che, soprattutto a tutela delle inderogabili norme sulla sicurezza delle costruzioni, il committente privato non può esimersi dal rivolgersi ai soggetti autorizzati per ottenere progettazioni ed altre prestazioni di supporto alla progettazione di qualità ed imparziali, fermi sempre i poteri della P.A. competente in materia urbanistico-edilizia e/o di sicurezza delle costruzioni di verificare il contenuto e la qualità stessa di ogni progetto.

1.3 - Garanzia di Qualità.

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all'attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo autonomo da un «Responsabile della Qualità», appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.

Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio Tecnico Centrale.

2.*Direttore responsabile.*

2.1 - Requisiti.

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.

In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:

delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;

delle procedure sperimentali;

della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;

del funzionamento delle macchine e delle attrezzature per sondaggi e prove in sito.

Il *curriculum vitae*, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito.

2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni.

Il Direttore:

sovrintende al funzionamento dell'organismo ed all'esecuzione delle attività di indagini e prove;

adotta le corrette procedure operative sperimentali;

presta con continuità la propria attività professionale presso il laboratorio e, quando necessario, nelle aree di indagine;

vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;

assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;

sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle indagini, del prelievo dei campioni, delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio nonché di svolgere attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni. Il Direttore può tuttavia svolgere attività professionale di direzione lavori e collaudo di opere con esclusione dei lavori nei quali sono richieste, impiegate o programmate, indagini geognostiche e prove in sito effettuate o da effettuarsi dal laboratorio del quale è Direttore.

In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli

3. *Personale.*

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed all'attività per le quali il laboratorio è autorizzato.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di sondaggi e prove effettuate e certificate, fermo restando che ogni laboratorio deve poter disporre di un numero congruo di persone specializzate addette, in coerenza con il numero minimo di attrezzature obbligatorie di cui dispone. Inoltre, per ogni squadra che operi in uno specifico sito o cantiere, quando non possa essere presente il Direttore del laboratorio, deve essere presente un geologo o un ingegnere qualificato (in possesso di laurea magistrale o triennale) con l'incarico di responsabile di sito, con funzioni di guida e controllo dei sondatori.

L'attività dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento dell'attività del laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno presso il laboratorio.

3.1 - Requisiti ed oneri.

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati. In tal senso, quando previsto dagli accordi nazionali di settore, egli deve essere in possesso di apposito patentino di abilitazione alla conduzione di macchine complesse.

La qualificazione dei tecnici responsabili del sondaggio e dei sondatori è documentata attraverso i titoli posseduti
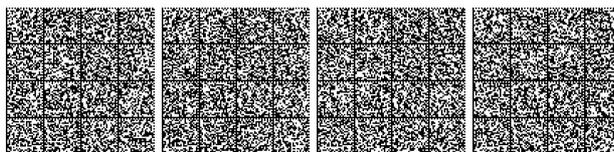
e/o l'attività svolta nel campo delle indagini geognostiche e prove in sito, e verificata in sede di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati.

Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.

In particolare il responsabile di sito dovrà:

curare lo svolgimento delle indagini e delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;

eseguire, sotto la guida del Direttore, l'elaborazione dei risultati delle prove;

gestire l'archivio dell'attività dell'organismo e dei campioni esaminati;

avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al Manuale della Qualità.

3.2 - Riservatezza e sicurezza.

Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.

3.3 - Imparzialità, indipendenza e integrità.

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di indagine.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove, indagini e/o prelievi eseguiti né dai risultati delle stesse.

4. *Sede del laboratorio e Locali.*

I locali destinati allo svolgimento delle attività di prova e certificazione, nonché quelli in cui è previsto il ricovero delle attrezzature devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entità ed al tipo dell'attività da svolgere, agli spazi d'uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il laboratorio deve inoltre possedere idonei spazi per il ricovero delle attrezzature di sondaggio e prove in sito.

Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.

5.*Prove.*

I laboratorio autorizzati per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito devono essere in grado di effettuare, elaborare e certificare almeno le seguenti attività e prove obbligatorie, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione:

1.1 Perforazioni:

1.1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, fino ad una profondità di almeno 50 metri, in ogni tipo di materiale;

1.1.2 Prelievo di campioni indisturbati (ad infissione ed a rotazione) e a disturbo limitato;

1.2 Prove di permeabilità':

1.2.1 Prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;

1.2.2 Prove di permeabilità in foro nei terreni (prova Lefranc);

1.2.3 Prova di permeabilità in foro nelle rocce (prova Lugeon);

1.3 Prove in foro di sondaggio:

1.3.1 Prove penetrometriche dinamiche Standard Penetration Test (S.P.T.);

1.3.2 Prove scissometriche (vane test);

1.3.3 Installazione di colonne piezometriche ed inclinometriche.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.

Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:

1.4 Prove facoltative:

1.4.1 Prove penetrometriche dinamiche;

1.4.1.a) Continue a punta chiusa e rivestimento (D.P.S.H.);

1.4.1.b) Continue a punta chiusa (D.P.H. o D.P.M.);

1.4.2 Prove penetrometriche statiche;

1.4.2.a) Prove con punta meccanica (CPT);

1.4.2.b) Prove con punta elettrica (CPTE) ;

1.4.2.c) Prove con punta elettrica e piezocono (CPTU);

1.4.2.d) Prove con punta elettrica e piezocono sismico (SCPTU – Seismic Cone Penetration Test)

1.4.3 Prove di carico su piastra;

1.4.4 Misura del peso dell'unità di volume;

1.4.4.a) Con volumometro a sabbia;

1.4.4.b) Con volumometro a palloncino (acqua);

1.4.5 Prova per la determinazione dell'indice C.B.R. in sito;

1.4.6 Prove pressiometriche (MPM);
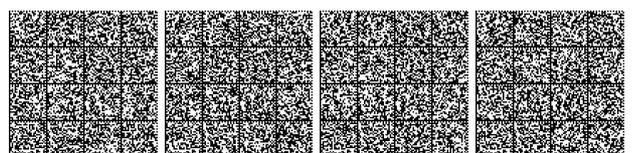
1.4.7 Indagini, prelievo di campioni e prove a mare, in profondità, mediante il possesso di appropriato livello di conoscenza ed adeguate attrezzature;

1.4.8 Perforazioni inclinate-orizzontali per l'esecuzione di opere in galleria;

1.4.9 Esecuzione di controlli e monitoraggio in continuo.

6. *Attrezzature.*

All'atto dell'istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e/o prove di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all'entità ed alla tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno della seguente attrezzatura:

6.1 Attrezzature obbligatorie:

6.1.1 N. 2 Sonde perforatrici idrauliche a rotazione da piccolo diametro, (macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione), complete di pompa per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, con relativi set di aste di perforazione minimo 2 calibri (diametri 50÷76 *mm)* carotieri semplici e doppi (diametro 101mm), distruttori (triconi, trilama *ecc)* e tubazioni di rivestimento telescopiche, min. 2 calibri (diametri compresi fra 127 e 200 *mm)* idonei al raggiungimento di almeno 50 m di profondità in ogni tipo di materiale;

6.1.2 Dispositivo per prove tipo SPT munito di dispositivo di sgancio automatico o comandato idraulicamente;

6.1.3 Attrezzatura idonea per il campionamento indisturbato dei terreni sia con metodo ad infissione sia con metodo rotativo di tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e tipo Denison o equivalenti, compresa adeguata dotazione di fustelle portacampioni;

6.1.4 Attrezzatura per prove di permeabilità in foro tipo Lefranc e Lugeon;

6.1.5 Attrezzature varie per misure in foro (freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer e torvane);

6.1.6 Attrezzatura per prova scissometrica;

6.2 Attrezzature facoltative:

6.2.1 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche con rivestimento, di tipo DPSH;

6.2.2 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche di tipo DPH o DPM;

6.2.3 Attrezzatura per prove penetrometriche statiche con penetrometro meccanico, con capacità di spinta non inferiore a 200 KN;

6.2.4 Sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica e/o con piezocono, anche sismico, con controllo della verticalità;

6.2.5 Attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura del carico e degli spostamenti;

6.2.6 Attrezzatura per la misura della densità in sito;

6.2.7 Attrezzatura per la determinazione dell'indice C.B.R. in sito;

6.2.8 Attrezzatura per prove pressiometriche in foro.

Tutte le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere altresì attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.

Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve riportare:

a) il nome dell'attrezzatura;

b) il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero di serie;

c) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);

d) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;

e) la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni effettuate;

g) il programma di taratura e/o di controllo nel tempo, ove richiesto.

7. *Metodi di prova e procedure.*

Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, nonchè sulle tecniche di indagini e prove normalizzate.

Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività dell'organismo e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute, ed eventualmente aggiornate con continuità, nella documentazione del SGQ.

8. Iter *amministrativo, procedura di certificazione e Certificati.*

L'*iter* amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere almeno:

la redazione di un verbale di accettazione che descriva in dettaglio la commessa;

un resoconto dell'attività svolta sul sito;

un registro di carico e scarico per tutte le commesse;

l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione;

un registro giornaliero delle attività in sito.

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, che svolgono diverse attività, devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato; ciò al fine di evitare che l'utente possa essere indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove od attività non soggette alla specifica autorizzazione di cui trattasi.

I risultati delle attività condotte dal laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del «Certificato di indagini, prelievo e/o prove in sito» che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati delle indagini, dei prelievi e delle prove, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

In generale ciascun Certificato deve far riferimento all'intera commessa ovvero a ciascuno dei punti di sondaggio previsti nell'area e deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio che rilascia il Certificato;
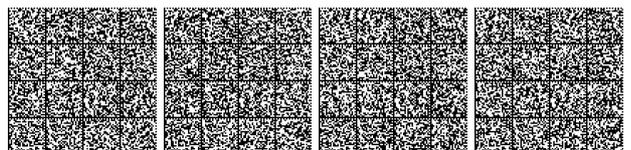
b) una identificazione univoca del Certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine;

c) l'identificazione del richiedente il Certificato di prova;

d) l'indicazione del cantiere ovvero dell'opera alla realizzazione della quale le indagini e le prove sono finalizzate;

e) l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine (mediante una corografia in scala opportuna ed una planimetria di dettaglio con l'indicazione planoaltimetrica dei punti di indagine);

f) l'attrezzo di perforazione, il metodo di perforazione ed il tipo di rivestimento;

g) per le prove penetrometriche e per le prove scissometriche il tipo e le caratteristiche dell'attrezzatura;

h) le date di inizio ed ultimazione delle operazioni;

i) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;

h) il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della perforazione, il diametro di perforazione, il diametro degli eventuali rivestimenti, i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la profondità e la data di prelievo;

i) il rilievo della falda nel corso della perforazione;

j) le eventuali anomalie riscontrate;

k) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica delle operazioni in sito.

Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento «emendamento/aggiunta» al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio, per un periodo di almeno dieci anni.

9. *Documentazione da allegare all'istanza.*

L'istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell'elenco seguente:

1. Documentazione relativa al soggetto gestore, costituita, in caso di società, da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.

2. Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.

3. Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione antimafia.

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale Rappresentante.

5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, come precisato al punto 1.

6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).

7. Planimetria dei locali utilizzati come uffici e dell'area di ricovero mezzi, in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.

8. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

9. Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto.

10. Elenco delle attrezzature, sottoscritto dal Legale Rappresentante.

11. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà delle attrezzature, anche se con riservato dominio.

12. Copia conforme dei certificati di taratura delle principali attrezzature di misura di forze, pressioni e spostamenti, emessi da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n. 380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato. L'obbligo di taratura della strumentazione afferente il settore delle prove in situ non riguarda tutti quegli strumenti di misura, (ad esempio manometri delle sonde) che non hanno una valenza sul prodotto tecnico finale o sulla prova certificata, ma sono esclusivamente funzionali al controllo di processo dell'attrezzatura impiegata e quindi soggetti esclusivamente alle norme interne di ordinaria manutenzione periodica di ogni singolo soggetto gestore, in conformità a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) e dalle norme UNI EN ISO di settore. In regime di autorizzazione i controlli di taratura richiesti devono essere eseguiti con cadenza almeno annuale.

13. Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, della mansione ricoperta, del rapporto di lavoro e dell'eventuale titolo di studio.

14. Copia conforme dei titoli di studio e dei curricula del Direttore e degli eventuali responsabili di sito.

15. Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.

16. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli eventuali responsabili di sito.

17. Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.

18. Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'attività svolta nel periodo precedente la richiesta di abilitazione.

19. Modelli utilizzati per la registrazione delle commesse ricevute e per la relativa certificazione.

20. Descrizione dell'*iter* amministrativo interno.

21. Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.

22. Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.
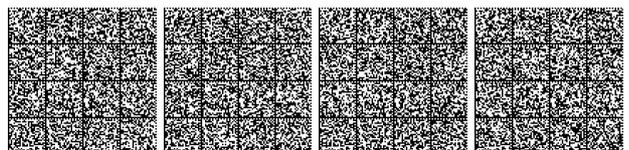
23. Manuale della Qualità, anche in formato elettronico.

Per la dichiarazione di non incompatibilità rese dal Legale Rappresentante, dal Direttore e dagli Sperimentatori (punti 4 e 16 dell'elenco), si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di essere/non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresì a non operare in qualità di direttore dei lavori o collaudatore per le realizzazioni di ingegneria civile rispetto alle quali abbia utilizzato le strutture del laboratorio per indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito».

Qualora, nella dichiarazione di cui sopra, il soggetto dichiari di essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile, deve precisare le attività per le quali è in possesso di specifica certificazione SOA, impegnandosi conseguentemente al rispetto di tutte le diposizioni impartite al riguardo nel Punto 1.2.

Per la dichiarazione di impegno, resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:

«Il sottoscritto..........., in qualità di Titolare della ditta.... (o Legale Rappresentante della società....) si impegna a:

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del Direttore del laboratorio o degli altri operatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario.

c) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'*iter* amministrativo da seguire nell'attività di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito e relativa certificazione.».

Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

10. *Istruttoria e controlli.*

La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l'istruttoria per il successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette visite ispettive o controlli potranno essere effettuate anche da personale dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.

Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

11. *Durata e rinnovo dell'autorizzazione.*

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.

12. *Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione.*

Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive, riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.

Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, tali da compromettere, ma in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione dello stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione.

L'attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.

13.*Revoca dell'autorizzazione*.

Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto efficacemente a mettersi in regola, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

È prevista altresì la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della presente Circolare riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e

concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

14. Procedure transitorie per i laboratori già autorizzati.

I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare attività di indagini geognostiche, prelievo dei campioni e prove in sito devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare entro 12 mesi dall'emanazione della stessa, dimostrando al Servizio Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento a quanto riportato nella presente Circolare deve essere comunque verificato in sede di rinnovo delle precedenti autorizzazioni.

Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente
KARRER

10A13002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Cardiofenone» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/57 dell'8 settembre 2010

Medicinale: CARDIOFENONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034012017 - 150 mg compresse rivestite con film, 30 compresse;

A.I.C. n. 034012029 - 300 mg compresse rivestite con film, 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.A.

Procedura: nazionale, con scadenza 10 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12951

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Amoxicillina Dr. Reddy's» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 37 del 9 settembre 2010

Medicinale: AMOXICILLINA Dr. Reddy's.

Confezione: A.I.C. n. 032892010 - 1 g compresse, 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l.

Procedura: nazionale, con scadenza il 17 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12952

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Charlotte (Stati Uniti)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Charlotte (Stati Uniti) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Filadelfia, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Nord Carolina.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Vice Direttore generale
VARRIALE

10A13125

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con il decreto ministeriale n. 1016 in data 28 luglio 2010 al Generale di brigata De Cicco Carmelo, nato il 19 luglio 1957 a Messina, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante del contingente italiano e della grande unità multinazionale schierati nel settore ovest della Forza di pace delle Nazioni unite in Libano, operava in ogni circostanza con perizia e ferma determinazione. In un contesto operativo e ambientale caratterizzato da forti tensioni sociali ed elevato rischio terroristico, guidava valorosamente i propri uomini in molteplici attività operative, addestrative e umanitarie che consentivano, in linea con gli indirizzi dell'Organizzazione delle nazioni unite, il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione. Comandante carismatico e dalle esemplari virtù militari, contribuiva ad elevare il lustro ed il prestigio della nazione in ambito internazionale». — Tibnin (Libano), maggio-settembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1017 in data 28 luglio 2010 al Generale di brigata Godio Flaviano, nato il 10 giugno 1958 a Gozzano (Novara), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante del contingente italiano e della grande unità multinazionale schierati nel settore ovest della Forza di pace delle Nazioni unite in Libano, evidenziava costantemente altissima professionalità e giusta autorevolezza. In un contesto operativo caratterizzato dall'inasprimento della tensione causato dalla ripresa delle ostilità tra lo Stato di Israele e Hamas, dirigeva il proprio personale con perizia garantendo, in piena aderenza al mandato dell'Organizzazione delle Nazioni unite, la stabilità e la sicurezza dell'area di responsabilità. Comandante di rango, incarnava i più nobili valori dell'Esercito e delle Forze armate italiane contribuendo ad elevare il lustro e il prestigio della nazione in ambito internazionale». — Tibnin (Libano), novembre 2008-maggio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1018 in data 28 luglio 2010 al Generale di brigata Iannuccelli Vincenzo, nato il 6 maggio 1958 a Sora (Frosinone), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante del settore ovest della Forza di interposizione delle nazioni unite in Libano e del contingente nazionale nell'ambito dell'operazione «Leonte», operava in maniera brillante e autorevole, evidenziando straordinarie doti dirigenziali e di comando. In presenza di forti tensioni sociali e latenti rischi di atti terroristici, dirigeva e coordinava in modo ineccepibile ogni attività di competenza. Instaurava eccellenti rapporti con le autorità locali avviando importantissime iniziative nella cooperazione civile-militare contribuendo, in maniera determinante, ad accrescere il consenso della popolazione e ad aumentare la stabilità e la sicurezza nell'area. Splendido esempio di validissimo dirigente militare e guida carismatica che ha dato lustro e prestigio all'Esercito e alle Forze armate italiane in un importante contesto multinazionale». — Tibnin (Libano), maggio-novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1019 in data 28 luglio 2010 al Generale di brigata Ruggiero Paolo, nato il 26 settembre 1957 a Napoli, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale dalle elevate doti morali e caratteriali e con una vasta e profonda preparazione professionale, assolveva gli incarichi di comandante del settore ovest della Forza di interposizione delle nazioni unite in Libano e del contingente nazionale nell'ambito dell'operazione «Leonte», evidenziando un'autorevole azione di comando. Dirigeva in modo esemplare le unità poste alle proprie dipendenze, portando a termine brillantemente i compiti assegnatigli e, grazie ai proficui rapporti con le autorità locali, gestiva con acutezza le attività di cooperazione civile-militare, facilitando il processo di stabilizzazione dell'area. Dirigente militare di assoluto valore, ha dato prova di eccezionali capacità di guida e non comune spirito di integrazione multinazionale, contribuendo ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Esercito e delle Forze armate italiane nel contesto internazionale». — Tibnin (Libano), ottobre 2007-maggio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1020 in data 28 luglio 2010 al Colonnello Covato Carmelo, nato il 9 luglio 1964 a Ispica (Ragusa), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante del reggimento genio inquadrato nella «Joint task force – Lebanon» nell'ambito dell'operazione «Leonte 5», si imponeva per le straordinarie capacità di comando, operando con giusta autorevolezza e convinta dedizione. Partecipava con perizia, acume e professionalità alla fase preparatoria ed esecutiva delle operazioni. In particolare, articolava il proprio dispositivo sul terreno con efficacia, intervenendo con le unità specialistiche alle sue dipendenze nella bonifica di vaste aree contaminate dalla presenza di numerosi ordigni e residuati bellici. Magnifica figura di dirigente militare e di comandante, ha saputo infondere nel personale alle sue dipendenze grande senso del dovere e altissima motivazione elevando, in maniera determinante, il prestigio dell'Esercito italiano e dell'Italia nel contesto internazionale». — Shama (Libano), 10 novembre 2008-21 aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1021 in data 28 luglio 2010 al Colonnello Gravili Roberto, nato il 18 gennaio 1963 a Cellino San Marco (Brindisi), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante di gruppo tattico inquadrato nella «Joint task force - Lebanon» nell'ambito dell'operazione «Leonte 5», conseguiva brillanti risultati in ogni settore e circostanza, evidenziando un elevato livello di efficienza operativa. Ufficiale sorretto da profonde motivazioni, costituiva elemento di immediato riferimento nelle situazioni più delicate. In particolare, durante il massiccio spiegamento di forze conseguente alla crisi di Gaza, evidenziava lucidissima visione degli obiettivi e grande capacità di coordinamento. Chiarissimo esempio di comandante capace e animato da profonda dedizione all'istituzione che, con il suo operato, ha dato lustro all'Esercito italiano e ha elevato il prestigio dell'Italia in campo internazionale». — Al Mansouri (Libano), 8 novembre 2008-24 aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1022 in data 28 luglio 2010 al Colonnello Nitti Arturo, nato il 9 novembre 1965 a Bari, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante di gruppo tattico inquadrato nella «Joint task force - Lebanon» nell'ambito dell'operazione «Leonte 5», poneva in atto un'accurata e capillare struttura operativa che consentiva di raggiungere pienamente gli obiettivi individuati dal comandante del settore ovest. Ufficiale sempre disponibile, sorretto da elevatissime motivazioni, costituiva elemento di riferimento nelle circostanze più delicate e nelle attività di maggior valenza operativa. In particolare, durante lo spiegamento delle forze susseguente alla crisi di Gaza, forniva un apporto decisivo ed evidenziava spiccata capacità di guida, nonché lucidissima visione degli obiettivi. Esempio di altissima dedizione al dovere e straordinaria professionalità che, con il suo operato, ha contribuito in modo

determinante a dare lustro all'Esercito italiano e ha elevato il prestigio dell'Italia in campo internazionale». — Mara'ka (Libano), 16 novembre 2008-2 maggio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1023 in data 28 luglio 2010 al Colonnello Abagnara Diodato, nato il 3 agosto 1970 a Pagani (Salerno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante del 1° gruppo squadroni del reggimento «Lancieri di Novara» (5°) impiegato nell'operazione «Leonte 5», assolveva le sue funzioni con grandissima determinazione, eccezionale professionalità e spiccato senso di abnegazione. Nonostante la situazione di pericolo e di incertezza, l'unità alle sue dipendenze risultava una formazione di elevata efficienza, fortemente coesa e particolarmente flessibile. Nel gennaio 2009, a seguito del lancio di alcuni razzi verso il territorio israeliano e al conseguente innalzamento della tensione, si distingueva nel corso di un'operazione in cui dispiegava sul terreno tutte le sue unità operative disponibili per mantenere il controllo del territorio e prevenire ulteriori atti ostili. Magnifica figura di ufficiale e di comandante che ha contribuito, in maniera determinante, a dare lustro e decoro all'Esercito italiano e ha elevato l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Al Mansouri (Libano), 8 novembre 2008-24 aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1024 in data 28 luglio 2010 al Tenente colonnello Annicchiarico Ciro, nato il 15 maggio 1966 a Grottaglie (Taranto), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Capo di stato maggiore della «Joint task force - Lebanon», impiegato nell'operazione «Leonte 5», si prodigava nelle attività connesse con il proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. Elemento di riferimento nel contesto multinazionale, riscuoteva e meritava l'apprezzamento e il plauso di tutto il personale con cui operava. In particolare, nel gennaio 2009, a seguito del lancio di alcuni razzi verso il territorio israeliano durante la crisi di Gaza, organizzava e coordinava l'operazione che consentiva, grazie all'impiego per settimane di tutte le forze disponibili, il completo controllo dell'area di interesse. Bellissima figura di ufficiale, determinato ed energico, che con il suo operato ha contribuito a dare lustro al contingente italiano ed a tutto l'Esercito nel contesto internazionale». — Tibnin (Libano), 22 novembre 2008-2 maggio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1026 in data 28 luglio 2010 al Maggiore Piasente Nicola, nato il 1° settembre 1971 a Palmanova (Udine), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Primo comandante italiano della «Task force - Surobi», agiva in piena autonomia quale instancabile promotore delle multiformi attività di aiuto alla popolazione locale che, riconoscente, cooperava per la stabilizzazione del territorio informando della presenza di numerosi depositi occulti di munizioni. Il successo ottenuto diventava oggetto di studio e divulgazione a tutti i comandi regionali dipendenti a cura del comando ISAF stesso». — Surobi (Kabul, Afghanistan), 6 dicembre 2007-28 aprile 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1027 in data 28 luglio 2010 al Capitano Tillo Giovanni, nato l'11 gennaio 1977 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante della «Task force - C4» del contingente italiano nell'ambito della missione «International security assistance force», in Afghanistan, dirigeva e curava la realizzazione di opere indispensabili per la condivisione delle informazioni e la corretta condotta delle attività. Tra queste, l'estensione della rete locale telematica alla base operativa avanzata nella valle di Musahj e la remotizzazione satellitare delle riprese video del velivolo non pilotato fino alla sala operativa del contingente». — Kabul (Afghanistan), 4 gennaio 2008-11 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1028 in data 28 luglio 2010 al Capitano Ventura Romano, nato il 10 maggio 1980 a Pescina (L'Aquila), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante della compagnia supporto della «Task force genio - Libano», esercitava un'azione di comando esemplare e si dimostrava in possesso di elevate virtù militari, dando garanzia di rigore ed efficienza e svolgendo in modo brillante il proprio delicato incarico. In particolare, durante la crisi di Gaza del gennaio 2009, incurante dell'aumento della tensione, dispiegava sul terreno, in poche ore, la propria compagnia riconfigurata in forza di manovra, concorrendo in modo fondamentale al conseguimento dell'obiettivo di stabilità. Splendida figura di ufficiale che ha permesso al gruppo tattico di ben operare anche nei momenti più critici, contribuendo sensibilmente a esaltare l'immagine di efficienza del 3° reggimento genio guastatori della brigata «Pozzuolo del Friuli» e dell'intero contingente italiano». — Shama (Libano), 25 ottobre 2008-21 aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1029 in data 28 luglio 2010 al Caporalmaggiore scelto Cipro Antonio, nato il 20 maggio 1978 a Caserta, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Comandante di squadra fucilieri, inquadrato nel 5° reggimento alpini nell'ambito della Forza di assistenza e sicurezza internazionale in Afghanistan, dimostrava di possedere ottime doti morali e di carattere e un'eccezionale preparazione professionale. Durante un attacco notturno alla propria squadra, interveniva prontamente con fuoco preciso e ficcante, permettendo lo sganciamento della pattuglia e costringendo gli assalitori a prendere posizione coperta. Con grande capacità di comando, sotto il fuoco ostile, conduceva in posizione di sicurezza tutto il personale di un altro veicolo immobilizzato, concorrendo successivamente alle operazioni di rastrellamento, nonché al soccorso di un commilitone ferito. Chiaro esempio di slancio morale, dedizione al dovere e straordinaria professionalità, col suo lodevole comportamento ha contribuito a elevare il prestigio delle truppe alpine e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Valle di Musahj (Kabul-Afghanistan), 2 settembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 1030 in data 28 luglio 2010 al Caporalmaggiore Cuscusa Angelo, nato il 20 novembre 1982 a Voghera (Pavia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

«Impiegato nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia» in Iraq, durante il tragitto verso il villaggio di Al Fahud per svolgere un'attività di distribuzione di aiuti umanitari, veniva investito dagli effetti di una dirompente esplosione, provocata da un ordigno proditoriamente occultato su un lato della sede stradale da una cellula terroristica. Nonostante l'onda d'urto, con lucida risolutezza, determinazione e destrezza, effettuava lo sganciamento consentendo lo sgombero del mezzo e dei suoi occupanti, tra cui un ferito, dalla zona di pericolo. Fulgido esempio di elette virtù militari, contribuiva con il suo operato a esaltare il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 30 gennaio 2006.

10A12600

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario Ingelvac Dart.

Estratto decreto n. 59 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 59 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Boehringer ingelheim Italia S.p.A. Loc. Prulli n.103/C. - Reggello 50066 (Firenze), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Ingelvac dart	flacone da 100 ml (50 dosi da 2 ml)	AIC 102349026
Ingelvac dart	flacone da 20 ml (10 dosi da 2 ml)	AIC 102349014

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12777
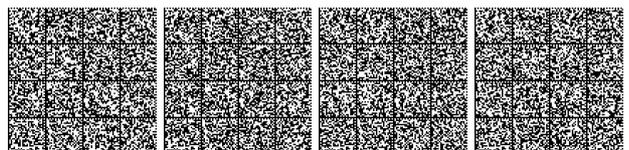
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 66 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 66 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 - Ozzano Dell'Emilia 40064 (Bologna), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

ORAPRIM	**ORAPRIM POLVERE ORALE BARATTOLO DA 250 G**	**AIC 101758023**
METAMERAZINA	**METAMERAZINA SCAT. 12 COMPRESSE**	**AIC 101721064**
LUGAREUM	**FLACONE 100 ML**	**AIC 101745014**
PENVET	**"RITARDO" 3.000.000 U.I. + 20 ML**	**AIC 101770016**
LUGABIOTIC	**LUGABIOTIC 1+1**	**AIC 101742031**
LUGABIOTIC	**LUGABIOTIC 10+10**	**AIC 101742017**
ORAPRIM	**ORAPRIM POLVERE ORALE SCATOLA DA 2 BUSTE DA 10 G**	**AIC 101758062**
PENVET	**3.000.000 U.I. + 10 ML**	**AIC 101770028**
METAMERAZINA	**POLVERE: BARATTOLO 50 G PER ANIMALI DA AFFEZIONE**	**AIC 101721102**
FOSFOERGOVIT	**FLACONE DA 50 ML DI POLVERE + 20 ML ACQUA PPI**	**AIC 101741015**
ORAPRIM	**ORAPRIM POLVERE ORALE SCATOLA DA 10 BUSTE DA 10 G**	**AIC 101758074**
ORAPRIM	**ORAPRIM SCATOLA DA 20 COMPRESSE**	**AIC 101758050**
TIAMFENICOLO 12,5% LIQUIDO FATRO	**TANICA DA 10 KG**	**AIC 103445021**
TIAMFENICOLO 12,5% LIQUIDO FATRO	**TANICA DA 5 KG**	**AIC 103445019**
ORAPRIM	**ORAPRIM SCATOLA DA 10 BOLI**	**AIC 101758047**
ORAPRIM	**ORAPRIM POLVERE ORALE BARATTOLO 100 G**	**AIC 101758035**
ORAPRIM	**ORAPRIM POLVERE ORALE BUSTA DA 10 G**	**AIC 101758011**
SUPERCUTICOL	**SUPERCUTICOL POMATA 50 G**	**AIC 101782011**
METAMERAZINA	**METAMERAZINA POLVERE 50 G**	**AIC 101721088**
LUGABIOTIC	**LUGABIOTIC 3+3**	**AIC 101742043**
LUGABIOTIC	**LUGABIOTIC 6+6**	**AIC 101742029**
PIKAPPA	**PIKAPPA P4**	**AIC 101771020**
PIKAPPA	**PIKAPPA P8**	**AIC 101771018**
SUPERCUTICOL	**POMATA DA 100 G**	**AIC 101782023**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12778

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Aivlosin».

Estratto provvedimento n. 201 del 27 settembre 2010

Specialità medicinale: AIVLOSIN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health LTD - Regno Unito.

Confezioni autorizzate:

625 mg/g granulato per acqua da bere per fagiani 16 g - NIN 103150114 - Procedura europea EU/2/04/044/011;

625 mg/g granulato per acqua da bere per fagiani 40 g - NIN 103150126 - Procedura europea - EU/2/04/044/012;

42,5 mg/g polvere orale per suini 500 g - NIN 103150138 - Procedura europea - EU/2/04/044/013;

625 mg/g granulato per acqua da bere per suini 40 g - NIN 103150090 - Procedura europea - EU/2/04/044/009;

625 mg/g granulato per acqua da bere per suini 160 g - NIN 103150102 - Procedura europea - EU/2/04/044/010.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2009)3902 e C(2009)10393 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A12779

Registrazione mediante procedura centralizzata attribuzione del numero identificativo (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Meloxidyl».

Estratto provvedimento n. 126 del 24 giugno 2010

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: MELOXIDYL.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale - Francia.

Rappresentante per l'Italia: Ceva Vetem S.p.A.

Confezioni autorizzate:

5 mg/ml soluzione iniettibile cani gatti flaconcino vetro tipo I da 10 ml - NIN 103945046 - EU/2/06/070004.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini - flacone vetro 50 ml - NIN 103945059 - EU/2/06/07005;

20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini - scatola 1 flacone 100 ml - NIN 103945061 - EU/2/06/07006;

20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini - scatola 1 flacone 250 ml - NIN 103945073 - EU/2/06/070007;

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 8 ottobre 2009 e 26 marzo 2010 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A12780

Registrazione mediante procedura centralizzata attribuzione del numero identificativo (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Meloxidyl».

Estratto provvedimento n. 202 del 27 settembre 2010

Specialità medicinale: MELOXIDYL.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale - Francia.

Rappresentante per l'Italia: Ceva Vetem S.p.A.

Confezione autorizzata: 0,5 mg/ml sospensione orale gatti - NIN 103945085 - EU/2/06/070008.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A12781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otopet Terapia».

Estratto provvedimento n. 206 del 4 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario OTOPET TERAPIA.

Confezione: flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100052012.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione della validità dopo prima apertura del prodotto finito a 6 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12782

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-257) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00